Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | **Roma — Giovedì, 26 aprile** | **Numero 98**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	60

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

REGIO DECRETO-LEGGE *8 marzo 1923, n. 831, che approva il regolamento di disciplina per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.*

REGIO DECRETO-LEGGE *8 marzo 1923, n. 832, che approva le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.*

REGIO DECRETO *11 gennaio 1923, n. 838, che approva il regolamento speciale per le Scuole di ostetricia.*

REGIO DECRETO *5 aprile 1923, n. 853, contenente nuove disposizioni circa la corresponsione delle indennità di caro-viveri.*

REGIO DECRETO *25 marzo 1923, n. 866, concernente il passaggio degli agenti subalterni ex ufficiali, alla categoria d'ordine nel ruolo delle Amministrazioni cui appartengono.*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero delle finanze: Avvisi — *Ministero delle poste e dei telegrafi:* Avviso — *Ministero per l'industria e il commercio:* Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 831, che approva il regolamento di disciplina per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 31 in data 14 gennaio 1923, col quale è istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra, per le finanze, per la giustizia ed affari di culto e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento di disciplina per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale con gli allegati *A* e *B*.

Art. 2.

Il Ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE STEFANI — OVIGLIO — THAON DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

I.

Della milizia volontaria per la sicurezza nazionale

Art. 1.

La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale è al servizio di Dio e della patria italiana, ed è agli ordini del capo del Governo.

Art. 2.

Essa, pur mantenendosi nell'orbita stretta dei doveri assegnatile, si basa sulle tradizioni della Milizia fascista, che ha valorizzato la vittoria ed ha ridato all'Italia il senso della gloria e della forza nazionale.

II.

Del giuramento

Art. 3.

Il milite che entra a far parte della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale presta il seguente giuramento:

« Nel nome di Dio e dell'Italia, nel nome di tutti i caduti per la grandezza d'Italia, giuro di consacrarmi tutto e per sempre al bene dell'Italia ».

Art. 4.

Il milite che è volontario, deve ponderare e bene valutare la gravità della promessa che spontaneamente fa e che deve saper mantenere sacrificandosi.

III.

Della disciplina

Art. 5.

La disciplina consiste nell'abdicare alla propria volontà per sottostare a quella di coloro che sono delegati a comandare per un interesse superiore a quello dei singoli individui.

Art. 6.

Base della disciplina è l'obbedienza dovuta dall'inferiore al superiore. L'obbedienza deve essere cieca, pronta, rispettosa ed assoluta.

Il milite che sente di non poter sottostare al duro vincolo disciplinare può chiedere d'esser cancellato dai ruoli della Milizia.

IV.

Della subordinazione

Art. 7.

La subordinazione consiste nella sottomissione di ciascun grado al grado immediatamente superiore e nella osservanza dei doveri che da essa risultano.

Art. 8.

La gradazione della subordinazione è la seguente:

Camicia nera;
Capo squadra;
Capo manipolo;
Centurione;
Seniore;
Console;
Console generale;
Ispettore generale di zona;
Comandante generale.

V.

Mancanze disciplinari e punizioni

Art. 9.

Le mancanze disciplinari del milite sono commesse in servizio e fuori servizio.

Art. 10.

Le mancanze commesse in servizio sono punite:

Col rimprovero semplice.

Con gli arresti per l'ufficiale e la prigione per il milite di truppa.

Con il rimprovero solenne

Con la radiazione dalla Milizia.

Art. 11.

Il rimprovero semplice è inflitto per le leggere mancanze che non intacchino la subordinazione.

Ogni superiore può rimproverare l'inferiore.

Art. 12.

La prigione è inflitta per mancanze di maggiore gravità, specie se riferentisi a disobbedienza o insubordinazione.

La prigione si infligge solo nel caso che un reparto sia chiamato alle armi per un periodo di tempo non inferiore agli otto giorni.

Il massimo della prigione è di giorni 8.

La prigione è fatta scontare soltanto in apposito locale della caserma destinata alle adunanze per la Milizia.

Il punito di prigione vi entra nelle ore in cui non deve essere impiegato in servizio.

La prigione può essere ordinata da qualunque ufficiale; la durata della punizione è sempre fissata dal comandante di legione o da un ufficiale generale.

L'ufficiale punito di arresti si trattiene nella sua abitazione sulla sua parola d'onore.

Il massimo degli arresti è di giorni 8.

Gli arresti possono essere ordinati da qualunque superiore. Fissa la punizione il comandante di legione per gli ufficiali della legione. I comandanti generali fissano la punizione agli ufficiali generali e ai comandanti di legione.

Art. 13.

Il rimprovero solenne è dato per una mancanza di eccezionale gravità che rifletta in modo speciale la subordinazione.

Esso è inflitto:

Dai comandanti di legione per i capi-squadra e per le semplici camicie nere davanti al reparto di truppa in armi che risiede nella località del punito. Il reparto non deve però mai superare la coorte.

Dai comandanti di gruppo di legione per i centurioni od i capi

manipolo, davanti a tutti gli ufficiali pari e superiori in grado della legione alla quale il punito appartiene.

Dagli ispettori generali di zona per gli ufficiali superiori, alla presenza dei pari e superiori in grado del gruppo di legioni al quale il punito appartiene.

Ai comandanti di gruppo di legioni e agli ispettori generali di zona il rimprovero solenne è fatto per iscritto dal comando generale.

Per le sanzioni disciplinari a carico dei comandanti generali provvede il capo del Governo.

Art. 14.

La radiazione dai ruoli della Milizia è fatta nei casi di recidività in mancanze di subordinazione, per la condotta privata, politica, per inadempienza incorreggibile ai propri doveri di milite.

La radiazione dai ruoli della Milizia deve essere pronunciata da una Commissione di disciplina composta come qui sotto è specificato.

Essa deve essere convalidata dagli ispettori generali se la radiazione riflette camicie nere, o capi squadra; dal comando generale se riguarda ufficiali fino al comandante di legione escluso; dal capo del Governo per i comandanti di legione, i consoli generali, gli ispettori generali e i comandanti generali.

Art. 15.

Le Commissioni di disciplina hanno la seguente composizione:

Per le camicie nere e capi-squadra:
1 comandante di coorte
1 comandante di centuria
1 comandante di manipolo
che non abbiano proposta la radiazione del giudicato.

Per i centurioni e capi-manipolo:
1 comandante di legione
2 comandanti di coorte
che non abbiano proposta la radiazione del giudicato.

Per i seniori:
1 comandante di gruppo di legione
2 comandanti di legione
che non abbiano proposta la radiazione del giudicato.

Per i consoli:
1 ispettore generale di zona
2 consoli generali
che non abbiano proposta la radiazione del giudicato

Per i consoli generali:
1 comandante generale
2 ispettori generali
che non abbiano proposta la radiazione del giudicato.

Per gli ispettori generali:
I comandanti generali
che non abbiano proposta la radiazione del giudicato.

Art. 16.

Le mancanze fuori servizio rivestono necessariamente la triplice qualità di milite, di cittadino e anche di fascista; perciò esse possono avere un carattere morale, politico e anche speciale nei riguardi della Milizia nel caso che uno dei suoi appartenenti la denigrasse, o cercasse di intaccarne la solidità e di diminuire l'autorità dei suoi capi.

Unica sanzione punitiva per tal genere di mancanze commesse non in servizio è la radiazione dai ruoli pronunciata con le norme stabilite dal precedente paragrafo.

VI.

Dei doveri morali d'ogni milite

Art. 17.

Il milite della Milizia nazionale serve l'Italia in mistica purità di spirito, con fede incrollabile e inflessibile volontà; sprezza, al pari d'ogni altra viltà, la prudenza che nasce dall'opportunismo; ambisce, come premio sommo alla sua fede, il sacrificio; sente la fiera bellezza dell'apostolato a cui tutto si vota per fare forte e sicura la grande Madre comune.

Art. 18.

Egli perciò non conosce che doveri: e non ha diritto che alla gioia di compierli. Del comandare e dell'obbedire, eguale è in lui la fierezza: giacchè esercita su sè stesso il più difficile dei comandi colui che più ciecamente obbedisce. Capo o gregario, sia che ordini sia che eseguisca, il milite della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale deve essere sempre ed a tutti esempio di questa purità spirituale

Art. 19.

Nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale l'onore assoluto è legge di disciplina, come l'assoluta disciplina è legge d'onore. A tutelare questo principio fondamentale vegliano non solo i capi gerarchici ma anche gli organi di governo.

Art 20.

La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale è una emanazione dell'Italia combattente e vittoriosa: non ammette perciò nel suo seno quei cittadini che con procacciati esoneri di guerra si sottrassero al compimento del più sacro dovere.

VII.

Dei doveri dei superiori

Art. 21.

Chi è capo deve sopratutto insegnare con l'esempio. Come è suo supremo dovere pretendere dall'inferiore il rispetto più rigoroso alla disciplina, deve, a sua volta, essere profondamente disciplinato.

Egli deve possedere pei suoi dipendenti quell'ascendente che non si acquista se non con il possesso di salde qualità di carattere che dànno all'inferiore il senso dell'assoluta e ferma volontà del superiore.

Non si trascinano gli uomini se non si inspira ad essi fiducia, e la fiducia viene sopratutto dall'amore. Raramente chi non è amato è obbedito.

Perciò il superiore, pur tenendosi alieno da eccessiva famigliarità coll'inferiore, deve sapere accattivarsi il suo affetto sapendo giustamente innalzarlo al suo livello e dimostrandogli in ogni evenienza la costante sua cura.

Art. 22.

Chi comanda deve sentire la gioia della responsabilità che deve saper assumere con serenità e forza.

VIII.

Dei comandanti generali

Art. 23.

I comandanti generali sono i capi supremi della Milizia.

Essi esercitano azione di comando su tutta la Milizia ed hanno su di essa funzioni ispettive, che possono delegare agli ispettori generali che sono a loro disposizione.

Rispondono direttamente al capo del Governo della disciplina e della piena efficenza della Milizia. Ne curano l'istruzione e presentano al Governo le proposte per quelle annuali esercitazioni che ritenessero di far svolgere alla Milizia sia isolatamente sia in unione con il R. esercito.

IX.

Degli ispettori generali di zona

—

Art. 24.

Dipendono direttamente dal comando generale e hanno funzioni di comando sui comandi di gruppo e di legione compresi nel territorio di loro giurisdizione.

Essi ne curano l'organizzazione, la disciplina, l'istruzione ed il funzionamento.

Invigilano in special modo la condotta degli ufficiali superiori della Milizia e si assicurano che essi posseggano l'attitudine al comando e la capacità tecnica per reggerlo.

È loro compito di mantenere contatti con le autorità militari e politiche residenti nella zona e di regolare le relazioni dei comandi dipendenti con le stesse autorità.

Art. 25.

Gli ispettori generali a disposizione del comando generale compiono quegli incarichi speciali che vengono loro affidati dal comando generale; comando, che possono essere destinati a rappresentare anche con potere esecutivo.

Di ogni mansione loro affidata rispondono soltanto al comando generale.

X.

Dei comandanti di gruppo di legione

—

Art. 26.

Sono retti da consoli generali e dipendono direttamente dagli ispettori generali di zona.

Essi hanno gli analoghi doveri degli ispettori generali di zona ristretti alle legioni che da loro dipendono.

XI.

Dei comandanti di legione

—

Art. 27.

È comandante di legione un console. Esso dipende direttamente dal console generale comandante del gruppo di legioni.

Sulla legione, essenzialmente, poggia la solidità della Milizia; perciò il comandante di legione deve conoscere personalmente e bene i dipendenti ufficiali, della cui capacità e moralità deve rispondere.

La sua cura per il mantenimento in completa forma ed efficienza delle dipendenti coorti, spiccatamente di quelle di 1° bando, deve essere costante e continua.

Spetta a lui di stabilire e regolare l'istruzione dei dipendenti reparti in modo che vi sia omogeneità fra di essi. Con speciale interesse attende all'istruzione militare delle « camicie nere » che non hanno prestato servizio militare.

Art. 28.

Presso i Comandi di legione sono tenuti a giorno i ruolini nominativi e la matricola dei militi dipendenti.

Art. 29.

Le legioni sono anche centri di reclutamento; spetta quindi ai loro comandanti di verificare scrupolosamente i titoli degli ammittendi, sì da escludere dalla milizia coloro che per qualsiasi motivo non siano degni di appartenervi.

Art. 30.

Dove non sono Comandi superiori, il console tiene i contatti necessari con le autorità politica e militare del luogo

XII.

Dei Comandi di coorte

—

Art. 31.

Comanda la coorte un seniore. Esso dipende direttamente dal Comando di legione ed ha azione di comando sulle centurie dipendenti.

Il seniore deve conoscere profondamente tutti i suoi ufficiali; sindacarne la condotta; curarne la capacità morale e militare.

È il comandante di coorte che tiene a giorno il comandante di legione di tutte le necessità per assicurare la pronta adunata delle proprie centurie, presentando le proposte che fossero del caso.

Nelle località ove non esiste il Comando di legione è il comandante di coorte che tiene le necessarie relazioni con le autorità politiche e militari del luogo.

XIII.

Del comandante di centuria

—

Art. 32.

La centuria è comandata da un centurione.

Il centurione deve conoscere personalmente e bene tutti gli uomini del suo reparto. Deve sapere dove abitano, quel che fanno, che tenore di vita tengono anche fuori servizio in modo da poterli avere alla mano in qualunque momento.

Siccome l'assistenza morale e l'affetto sono le due più importanti molle per accattivarsi l'animo dei propri dipendenti, così ogni cura deve essere posta da parte del centurione perchè i militi dipendenti possano e sappiano trovare in lui il sostegno e il consiglio necessario e fraterno non solo nelle contingenze del servizio, ma anche in quelle della vita.

Art. 33.

Il centurione deve sopraintendere a tutte le chiamate di servizio della intera centuria e anche dei singoli manipoli che la compongono.

Egli deve curare il prelevamento delle armi e degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento, la loro giusta distribuzione alle dipendenti « camicie nere » e la loro restituzione nei magazzini in ordine perfetto, a servizio compiuto.

XIV.

Del comandante di manipolo

—

Art. 34.

Il capo-manipolo coadiuva il centurione nell'azione di comando ed è in special modo responsabile dell'andamento disciplinare del proprio reparto quando è chiamato in servizio.

Fuori servizio si tiene in contatto coi suoi militi in modo di essere sempre in grado di darne notizia al proprio centurione.

XV.

Del comandante di squadra

—

Art. 35.

È il compagno delle « camicie nere » della sua squadra, e ne deve essere l'amico e il consigliere.

Deve fraternamente saperle riprendere e, se occorra, intervenire energicamente e con mezzi positivi per reprimere ogni mancanza.

Il capo-squadra, che ha soltanto 11 individui su cui invigilare

e coi quali potrà frequentemente trovarsi anche fuori servizio, deve sapere instillare a questi suoi dipendenti tutti quei sani sentimenti di amore di patria, di senso di disciplina, di amore per la Milizia, che formano la base della salda compagine della Milizia stessa.

Per questo i comandanti di legione devono avere la più scrupolosa cura nella scelta dei capi-squadra.

XVI.

Dei capi di stato maggiore - Aiutanti di campo - Aiutanti maggiori e ufficiali addetti ai Comandi

—

Art. 36.

I capi di stato maggiore e gli aiutanti di campo sono gli interpreti del pensiero del comandante e di esso sono i coadiutori più fedeli.

Principale dote di questi ufficiali è quella di saper essere l'efficace e fedele collegamento tra il Comando al quale essi appartengono e i Comandi in sott'ordine.

Qualità assolutamente negativa e perniciosa per essi è invece la propensione a sostituirsi al comandante valendosi della loro speciale posizione.

I capi di stato maggiore e gli aiutanti di campo firmano sempre « d'ordine ».

Essi hanno anche facoltà di dare ordini verbali, o telefonici, a nome del loro comandante, quando ne abbiano ricevuto volta per volta l'ordine.

Art. 37.

Gli aiutanti maggiori, nell'ambito più ristretto dei Comandi di legione, hanno eguali funzioni degli aiutanti di campo.

Di più essi hanno il compito di regolare tutte le operazioni minute d'ordine ed amministrative che fanno capo alle legioni.

Art. 38.

Gli ufficiali addetti ai Comandi aiutano i capi di stato maggiore, gli aiutanti di campo e gli aiutanti maggiori nel disbrigo delle loro incombenze.

Essi dipendono direttamente dalle predette autorità, dalle quali soltanto e dal comandante possono ricevere ordini.

Gli ufficiali addetti ai gruppi di legioni e alle legioni possono anche temporaneamente fare le veci degli aiutanti di campo, e degli aiutanti maggiori, in caso di loro assenza.

XVII.

Via gerarchica

—

Art. 39

Il rispetto della gerarchia deve essere mantenuto fermamente sempre e in ogni luogo.

Per qualunque cosa rifletta la Milizia, sia in servizio che fuori servizio, la via gerarchica deve essere rigorosamente osservata.

È questa una necessità di disciplina, prima di tutto, e poi di ordine.

Solo in casi eccezionalissimi, e pei quali l'uso della via gerarchica possa implicare una perdita di tempo dannosa per gli interessi del servizio, si potrà saltare qualche gradino della gerarchia; ma i Comandi intermedi dovranno poi ricevere notizia di quanto è stato comunicato dal Comando a loro inferiore a quello loro superiore.

XVIII.

Veci di comando

—

Art. 40.

Le veci di comando sono assunte dall'ufficiale che segue immediatamente in grado od anzianità il comandante.

Art. 41.

Chi comanda interinalmente un reparto si investe della intiera responsabilità dell'andamento del reparto stesso.

Non gli è però consentito, per nessun motivo, di mutare l'indirizzo che gli ha dato il comandante titolare; nè di eseguire cambiamenti nel personale, nei locali, nelle operazioni di servizio che non siano dettati da una assoluta e immediata necessità.

Qualora debba addivenire a provvedimenti di tal genere ne deve dare avviso al comando dal quale il reparto dipende.

XIX.

Dell' iniziativa

—

Art. 42.

L'iniziativa è precipua dote in chi comanda; diventa pernicioso difetto se di essa si abusa o si usa anche in contrasto o danno di ciò che è ordine, o anche semplice direttiva o istruzione delle autorità superiori.

Art. 43.

Le doti di iniziativa di un comandante, più che nelle vicende normali della vita, si esplicano quando si presentino casi, o situazioni speciali da affrontare e risolvere.

Chi in tali circostanze non sapesse agire, e agire bene, aspettando l'aiuto, il consiglio, l'ordine, o lo sprone dell'autorità superiore non ha il diritto di comandare.

Peccherebbe invece quel comandante che, col pretesto di agire di iniziativa, impiegasse la milizia da lui dipendente per atti che esorbitassero dalle sue attribuzioni, o, peggio, per scopi per i quali la Milizia non è istituita.

D'ogni iniziativa presa si deve sempre dar notizia al comando superiore.

XX.

Diritto di reclamare

—

Art. 44.

Tutti gli appartenenti alla Milizia, che si ritengano lesi nei loro diritti, possono reclamare.

Ordinariamente il reclamo è diretto all'autorità immediatamente superiore a quella contro la quale si reclama.

Il reclamo può essere fatto verbalmente dalle semplici « camicie nere » e dai capi-squadra, quando non si tratti di reclamare contro l'applicazione della radiazione dai ruoli. — Deve sempre essere fatto per iscritto dagli ufficiali e quando si tratti di reclamo per radiazione dai ruoli.

Le autorità gerarchiche esprimono il loro parere sulla fondatezza del reclamo.

Art. 45.

Colui che non è soddisfatto del verdetto pronunciato dall'autorità alla quale il reclamo è rivolto può esigere che si pronunci su di esso l'autorità gerarchica immediatamente superiore. Il verdetto di questa è inappellabile.

Art. 46.

I reclami per la radiazione devono essere rivolti al comando generale che solo è competente a decidere.

Gli ufficiali generali possono reclamare anche al capo del Governo.

XXI.

Istruzione

—

Art. 47

Le modalità per lo svolgimento delle istruzioni sono date dal capo IV delle « Norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della Milizia V. S. N. ».

È dovere di ogni milite, e più di ogni ufficiale, mettere ogni cura per mantenersi al corrente dello sviluppo delle istruzioni militari per la parte essenziale che più riflette la Milizia.

Art. 48.

Gli ispettori generali di zona e i consoli generali devono assicurarsi che i dipendenti ufficiali abbiano la cultura professionale ed anche generale che è necessaria per assicurare la possibilità di comando e di impiego, in ogni circostanza, dei reparti che ad essi sono affidati, e l'ascendente morale che su di essi devono avere.

Non ci si deve mai astrarre dalla considerazione che gli ufficiali della Milizia – tanto più se di grado elevato – devono avere contatti con autorità, funzionari ed ufficiali dell'esercito e della marina, di fronte ai quali non devono mai essere oggetto di meritata critica.

Art. 49.

La pratica di riunioni a scopo di letture, di conferenze, di esperimenti è ottima, anche perchè, oltre a migliorare la coltura, serve a far conoscere e stimare reciprocamente gli ufficiali.

Art. 50.

Ogni sviluppo dato fra i militi a giuochi ed esercizi sportivi è utile e salutare.

XXII.

Dell'ordine

—

Art. 51.

L'abitudine dell'ordine è abitudine di disciplina e perciò, sempre che possibile, deve essere coltivata fra le « camicie nere » anche quando non prestano servizio.

Art. 52.

Sono i capi-squadra ed i comandanti di manipolo, i quali devono, anche fuori servizio, intervenire presso i propri dipendenti per instillar loro quell'amore alla regolarità, alla pulizia, all'eleganza sobria e all'ordine, che facciano d'ogni « camicia nera » un esemplare cittadino anche da questo lato.

Art. 53.

In servizio la cura dell'uniforme, delle armi e dei locali sono manifestazioni di ordine alle quali deve sopraintendere ogni comandante di reparto esigendo dai propri inferiori che si attengano a quelle regole ed esigenze che le località, le occasioni e le circostanze possono volta per volta consigliare

XXIII.

Dell'igiene

—

Art. 54.

Il milite deve essere sano, robusto e sapersi mantenere tale anche fuori servizio.

Art. 55.

Spetta agli ufficiali medici delle coorti di curare l'igiene degli uomini dei vari reparti quando sono chiamati in servizio.

Tutti gli ufficiali però hanno l'obbligo di assicurarsi che i propri dipendenti si lavino, si puliscano e non disordinino nè nel mangiare nè nel bere e si astengano da tutte le intemperanze che danneggiano la salute.

Art. 56.

Fuori servizio il milite non deve dimenticare che da un momento all'altro può essere chiamato a prestare l'opera sua e perciò deve esser fisicamente in grado di poter servire.

Tra i doveri dei capi-manipolo e dei capi-squadra vi è altresì quello di invigilare sulla buona salute dei loro dipendenti anche durante la vita ordinaria.

Art. 57.

Là dove mancano ufficiali medici delle coorti e vi siano radunati per servizio reparti della milizia, occorrendo, si ricorrerà all'opera di medici militari, previ accordi con l'autorità militare, o di medici condotti.

Art. 58.

La cura dell'igiene non deve limitarsi alle persone. È obbligo per tutti i superiori di invigilare alla nettezza dei locali delle caserme, comunque occupati dalla Milizia. Speciale sorveglianza deve esercitarsi sulle latrine perchè siano mantenute pulite e disinfettate.

Art. 59.

I malati della Milizia, quando sono in servizio, possono essere ricoverati nelle infermerie e negli ospedali militari. Essi hanno però sempre il diritto di farsi curare alle case loro.

Art. 60.

Qualora in occasione di chiamate qualche milite si presentasse affetto da malattia contagiosa, anche se non grave, dovrà essere senz'altro congedato.

XXIV

Bandiere - Stendardi - Gagliardetti - Fiamme

—

Art. 61.

La bandiera nazionale è il simbolo della patria. Essa, che è sacra per ogni buon cittadino, lo deve essere maggiormente per il milite della Milizia nazionale, il quale deve farsene in qualunque circostanza il difensore.

Art. 62.

Ad essa sono dovuti i maggiori segni del rispetto decretati in altro paragrafo del presente regolamento.

Il milite della Milizia nazionale deve eguale rispetto ai gagliardetti e alle fiamme che gli sono stati trasmessi dalla Milizia fascista, da cui la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale deriva e di cui serba le tradizioni.

XXV.

Saluto del milite isolato

—

Art. 63.

Il saluto è un segno di rispetto dovuto dall'inferiore al superiore ed è la più palese manifestazione esteriore della subordinazione.

Art. 64.

Il saluto del milite isolato armato di moschetto o fucile è quello stabilito dal regolamento d'esercizi per la fanteria.

Il saluto del milite disarmato è quello romano, e può essere eseguito col braccio destro o col sinistro.

Art. 65.

Il saluto fra gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed i militari del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza è obbligo di cameratismo e di cortesia fra italiani che hanno una stessa idealità tendente al bene ed alla grandezza della patria.

Art. 66.

Il milite - a qualunque grado appartenga - deve il saluto:

a) Alle LL. Maestà il Re e la Regina e ai Principi Reali.

b) Al Sommo Pontefice.

c) Ai Capi di Stati esteri, o loro delegati, quando vengono in Italia in forma ufficiale.

d) Al capo del Governo.

e) Ai cavalieri della SS. Annunziata fregiati delle insegne dell'Ordine.

f) Ai senatori e deputati riuniti in corpo o deputazione.

g) Alle bandiere, stendardi, labari del R. esercito e della R. marina, alle bandiere delle città di Venezia, Vicenza, Osoppo e Pieve di Cadore fregiate della medaglia d'oro al valor militare.

h) Ai gagliardetti e fiamme della Milizia.

i) Ai decorati di medaglia d'oro al V. M

l) A tutti i superiori in grado.

Art. 67.

Per le persone di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) il milite saluta fermandosi cinque passi prima della persona che deve salutare, fa fronte verso la persona e sta fermo nella posizione di saluto fino a che la persona non lo ha oltrepassato di cinque passi.

XXVI.

Saluti di reparti di Milizia

Art. 68.

I reparti di milizia in marcia, armati o disarmati, salutano le persone indicate alle lettere a, b, c, d ed e; del capitolo precedente ed il SS. Sacramento nel modo seguente:

Si fermano, fanno fronte verso la persona cui rendono gli onori e, se sono disarmati, salutano col saluto romano e l' « A Noi ». Pel SS. Sacramento non si fa il saluto alla voce.

Se il reparto è armato presenta le armi e fa il saluto alla voce.

Per le bandiere, stendardi, gagliardetti e fiamme, e per le altre persone indicate nel capitolo precedente, i reparti, continuando a marciare, salutano con l'attenti a destr, o sinistr, dato dal comandante del reparto fino al manipolo. Pei reparti superiori, dato da ogni capo-manipolo.

I reparti comandati da ufficiali danno l'attenti agli ufficiali generali e superiori che incontrano — quelli comandati da capi-squadra danno l'attenti a tutti gli ufficiali che incontrano.

Reparti che si incontrano fra loro sia della Milizia che dell'Esercito, della Marina e della R. guardia di finanza si scambiano il saluto con le seguenti modalità:

a) il riparto a piè fermo prende la posizione di attenti e la conserva fino a quando il riparto incontrato non sia oltrepassato di 10 passi;

b) il riparto in marcia saluta con l'attenti a destr (o sinistr), comandato successivamente per manipolo nelle unità superiori al manipolo.

Saluta per primo il riparto di minore entità.

c) il riparto in marcia a passo di strada serra a destra e prosegue la marcia; gli ufficiali salutano col braccio le bandiere, i superiori e gli eguali;

d) non rende onori il riparto che attende alle istruzioni, e quello di scorta d'onore ad un convoglio funebre;

e) quando un riparto comandato da ufficiale viene salutato da un riparto comandato da graduato di truppa, il solo comandante restituisce il saluto.

Art. 69.

Reparti fermi, tanto armati che disarmati, salutano nel modo indicato nel 1° e 2° alinea le persone di cui alle lettere a), b), c) ed e) del capitolo precedente e il SS. Sacramento.

Reparti armati presentano le armi anche alle bandiere, stendardi, ecc., alle persone di cui alla lettera f) del capitolo precedente, agli ufficiali generali e ai reparti armati che loro sfilassero davanti.

Se disarmati salutano con l'attenti.

Art. 70.

Reparti che si trovano all'istruzione salutano regolandosi come i reparti armati e disarmati in marcia o fermi, quando una delle persone a cui il saluto è dovuto, o un superiore qualsiasi si presenti al reparto che si esercita.

Art. 71.

Al superiore che assume il comando di un reparto, il reparto presenta le armi al comando del graduato, od ufficiale che presenta il reparto.

Art. 72.

Il superiore ufficiale, che entra in un locale qualsiasi ove siano radunati dei militi, viene ricevuto con l'attenti. Il più anziano od elevato in grado si presenta al superiore.

XXVII.

Rapporto

Art. 73.

Un superiore può per qualsiasi motivo riferentesi al servizio, o comunque alla Milizia, tenere rapporto degli ufficiali che da lui dipendono, o di una parte di essi.

Art. 74.

L'ufficiale che tiene rapporto fissa l'ora ed il luogo del rapporto e, se lo crede, anche l'uniforme con la quale ad esso si deve intervenire, ne dà avviso agli interessati o fa suonare dal trombettiere l'apposito segnale.

Art. 75.

Gli ufficiali convenuti sono disposti per reparti dall'ufficiale che segue immediatamente in grado colui che tiene il rapporto. Quando il rapporto interessa un reparto superiore alla coorte, i comandanti di coorte si mettono alla destra degli ufficiali della rispettiva coorte; in ogni centuria i capi-manipolo si dispongono dietro al rispettivo centurione.

L'ufficiale che segue in grado colui che tiene il rapporto dà l'attenti e saluta.

Chi tiene rapporto dice: « Signori ufficiali a rapporto »; saluta e tutti gli ufficiali salutano.

Art. 76.

Terminato il rapporto, chi lo ha tenuto lascia in libertà gli ufficiali; chi lo segue in grado dà l'attenti, gli ufficiali salutano e si sciolgono.

XXVIII.

Presentazioni — Visite di dovere Precedenze

Art. 77.

Un ufficiale nuovo nominato, o promosso, si presenta in grande

uniforme a tutti gli ufficiali a lui eguali e superiori in grado che sono nella località dove ha sede il reparto della Milizia al quale è stato assegnato.

È obbligo per gli ufficiali della Milizia di presentarsi a tutti i superiori ed eguali che circostanze di servizio facesse loro incontrare.

Art. 78.

L'ufficiale della Milizia più elevato in grado di una località sede di prefettura, o sottoprefettura, deve far visita al prefetto e sottoprefetto e al comandante dell'arma dei CC. RR.

Art. 79.

Deve anche far visita al comandante del presidio militare, se questi lo preceda nell'ordine stabilito dall'art. 81.

Nelle località sede di Comando di corpo d'armata o di divisione, gli ispettori di zona, i consoli generali e i comandanti di legione devono far visita ai generali comandanti il corpo d'armata e la divisione.

Art. 80.

Gli ufficiali generali della Milizia di passaggio per Roma hanno sempre l'obbligo di presentarsi al Comando generale.

Art. 81.

Agli effetti dell'applicazione del R. decreto 19 aprile 1868, che regola le precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche, gli ufficiali della M. V. S. N. prendono il posto seguente:

Comandante generale subito dopo il generale di corpo d'armata (e il corrispondente grado della R. marina);

Ispettore generale di zona subito dopo il generale di divisione (e il corrispondente grado della R. marina);

Console generale subito dopo il generale di brigata (e il corrispondente grado della R. marina);

Console subito dopo il colonnello (e il corrispondente grado della R. marina);

Seniore subito dopo il maggiore (e il corrispondente grado della R. marina);

Centurione subito dopo il capitano (e il corrispondente grado della R. marina);

Capo-manipolo subito dopo il sottotenente (e il corrispondente grado della R. marina).

Allegato A.

Reati in servizio.

I.

Reati e giurisdizione

—

Art. 1.

I componenti il corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono sottoposti alle disposizioni del Codice penale per l'esercito e alle altre leggi penali militari, per i reati ivi preveduti, commessi in servizio, ovvero a causa o in occasione di esso.

La stessa disposizione si applica per i reati come sopra preveduti, commessi dai componenti la Milizia V. S. N. anche fuori servizio, ma con abuso di tale qualità, ovvero in pregiudizio del servizio o di militari o di persone appartenenti alla Milizia medesima.

Art. 2.

In ogni caso, anche in tempo di pace, è applicabile ai componenti la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, la disposizione del penultimo capoverso dell'art. 183 C. P. Es. relativa al termine, in cui s'incorre nel reato di diserzione.

Art. 3.

Continueranno ad essere soggetti alla giurisdizione militare i componenti la Milizia V. S. N., per i reati di cui ai precedenti articoli, ancorchè gli stessi siano scoperti o diano luogo a procedimenti, dopo che gli autori abbiano cessato il servizio o più non appartengano alla Milizia

Art. 4.

In tutti i casi in cui, a termine del Codice penale per l'esercito, il danno dell'Amministrazione militare sia considerato come elemento costitutivo o come aggravante del reato, il reato o la aggravante sussiste nei rapporti dei componenti la Milizia V. S.N., anche quando il danno sia relativo all'Amministrazione della Milizia stessa.

Art. 5.

Nei casi di servizio comune con reparti del R. esercito, della R marina e della R. guardia di finanza, esiste, per ogni effetto, obbligo di subordinazione, nei rapporti di chi è investito del comando delle truppe.

Composizione del Collegio giudicante

—

Art. 6.

Dovendosi giudicare individui appartenenti alla Milizia V.S.N., di grado non superiore a quello di sottufficiale, uno dei giudici del tribunale militare è sostituito da un ufficiale inferiore di detta Milizia.

Se deve giudicarsi un ufficiale inferiore, due giudici del tribunale militare speciale, sono sostituiti da un ufficiale superiore e da un ufficiale inferiore della Milizia. Quest'ultimo non potrà mai essere di grado inferiore a quello dell'imputato.

Se il giudizio riguarda un ufficiale superiore o un ufficiale generale, due giudici del tribunale militare speciale sono sostituiti, rispettivamente, da un ufficiale generale e da un ufficiale superiore di grado non inferiore a quello dell'imputato, o da due ufficiali generali della Milizia.

Nomina dei giudici

—

Art. 7

Gli ufficiali che debbono far parte, quali giudici effettivi e supplenti, dei singoli tribunali militari territoriali e speciali, sono nominati dal Comando generale della Milizia, e durano in carica due anni dalla data della loro designazione.

Non possono assumere le funzioni di giudice coloro i quali si trovano sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Le norme di cui agli articoli 306, 307, 308 C. P. Es. relative alla età, alla prestazione del giuramento e alla incompatibilità dei giudici militari, valgono anche per i giudici della Milizia V. S. N.

Espiazione della pena

—

Art. 8.

I componenti la Milizia V. S. N., condannati al carcere o alla reclusione militare, scontano la pena negli stabilimenti militari di pena del R. esercito, con le norme stabilite per i detenuti militari.

Art 9.

Nel caso di pena di morte, il drappello di esecuzione è fornito da un reparto della Milizia. Una centuria della Milizia presenzia l'esecuzione.

Allegato B.

Istruzioni per la divisa degli ufficiali e truppa e regolamento sulla uniforme

Uniforme e divisa

—

I.

Uso dell'uniforme

—

Art. 1.

L'uniforme, che contraddistingue il cittadino che ha l'onore di appartenere alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, deve formare l'orgoglio di chi ha il diritto di vestirla.

Il milite deve perciò farla rispettare e deve dare ad essa tutte le cure necessarie perchè sia mantenuta decorosa, pulita ed anche elegante.

Art. 2.

L'uniforme può essere portata esclusivamente in servizio, nelle istruzioni, esercitazioni, parate e funerali.

I signori ufficiali della Milizia hanno facoltà di indossarla anche per assistere a speciali funzioni di carattere ufficiale o privato, previa conferma chiesta ed ottenuta dal proprio comandante di legione.

Gli ufficiali generali e consoli possono vestire sempre l'uniforme, quando lo ravvisino conveniente.

Art. 3.

L'uniforme deve essere della foggia prescritta dal seguente capitolo III riguardante la divisa.

II.

Varie specie di uniforme

—

Art. 4.

a) ordinaria;
b) grande uniforme.

Art. 5.

L'uniforme ordinaria è quella che si porta in tutti i servizi, istruzioni, esercitazioni, ecc., e nelle ore di libertà quando un reparto è chiamato alle armi.

Essa consiste:

Per gli ufficiali: cappello o fez (elmetto nei servizi armati di O. P.) — giubba — pantaloni con fascie, gambali o stivali — cinturone e pistola — guanti color marrone.

Sotto la giubba si veste sempre la camicia nera con fascia nera alla vita. D'estate, in servizio, non si porterà la giubba; l'ufficiale può anche non indossarla fuori servizio.

D'inverno l'ufficiale può fare uso del cappotto o della mantellina prescritta per il R. esercito.

Gli ufficiali generali e superiori possono anche indossare lo spencer.

Tutti gli ufficiali possono fare uso dell'impermeabile.

Per la truppa: fez (elmetto nei servizi armati di ordine pubblico) — giubba — pantaloni con fascie.

Nei servizi di qualche durata o che richiedono la necessità di trasferimenti, il militare ha anche il tascapane, la borraccia e, occorendo, la gavetta.

Sotto la giubba si veste sempre la camicia nera.

D'estate non si porta la giubba.

D'inverno, ove se ne senta la necessità, il milite riceve anche la mantellina.

Art. 6.

La grande uniforme è portata:

nelle riviste e parate; nei funerali ai quali intervengano truppe o rappresentanze del R. esercito o della Milizia; nelle solennità e in tutte le funzioni di carattere ufficiale per le quali venga stabilita la grande uniforme per il R. esercito; il giorno 21 aprile.

Con la grande uniforme gli ufficiali portano le decorazioni sulla giubba o sulla camicia e la sciarpa, disposta dalla spalla destra al fianco sinistro, e sostituiscono i guanti color marrone coi bianchi.

Se la truppa riunita in armi porta l'elmetto, gli ufficiali che la comandano portano anche l'elmetto.

La grande uniforme della truppa si differenzia da quella ordinaria solo per le decorazioni che vengono portate sulla giubba o sulla camicia.

Quando venga ordinato, nelle parate il fez può essere sostituito dall'elmetto.

III.

Della divisa

—

Art. 7.

Cappello degli ufficiali. — È di foggia uguale a quella prescritta per le truppe da montagna del R. esercito; ma non ha nè nappina, nè penna e le guarnizioni sono in nastro nero, anzichè in grigio verde.

Fez. — È quello nero da arditi. Lo si porta dritto sul capo con spaccatura al centro.

Giubba. — È della foggia stabilita per i bersaglieri ciclisti ed arditi dell'esercito e si porta aperta nella parte superiore. È guarnita di fiamme di panno nero sul bavero.

Pantaloni. — Sono della foggia stabilita per le truppe da montagna o per bersaglieri ciclisti. Transitoriamente possono essere adottati pantaloni da fanteria.

Fascie o gambali. — Sono quelli stabiliti per l'esercito. Di massima si portano le fascie; gli ufficiali possono far uso dei gambali ed i consoli ed ufficiali generali anche degli stivali.

Camicia — Cintura e cravatta nera. — Come è stabilito dal n. 5, sotto la giubba il milite veste sempre la camicia nera, la quale deve avere il colletto rovesciato. Sotto il colletto si porta la cravatta.

La cintura si mette avvolta attorno alla vita. Quando si veste la giubba la cintura può essere omessa.

Gli oggetti di divisa ora specificati sono eguali per gli ufficiali e per la truppa.

La scelta della stoffa è lasciata a coloro che intendono farsi la divisa per conto proprio, purchè essa sia del prescritto colore grigio-verde per giubba, pantaloni e fascie, e nera per la camicia.

Calzatura. — È di cuoio nero. I militari che ne avessero assoluto bisogno saranno forniti di un paio di stivaletti da fanteria.

Cinturone per gli ufficiali. — È eguale a quello stabilito per l'esercito. Lo si porta sopra la giubba, o sopra la camicia nera a seconda della uniforme che si veste.

Mantellina — Cappotto — Spencer — Impermeabile. — Sono della foggia e colore stabiliti per l'esercito. L'ufficiale può fare uso della mantellina da truppa.

IV.

Fregi e distintivi

—

Art. 8.

Tutti gli appartenenti alla Milizia nazionale portano sul bavero

della giubba e della camicia nera il fascio littorio in metallo giallo.

Art. 9.

Fregi da copricapo. — Ufficiali generali: Aquila Romana con fascio littorio fra gli artigli ricamati in oro, sul davanti del cappello o fez.

Ufficiali superiori ed inferiori: Fascio littorio sul davanti del cappello o fez, e numero della legione sotto il fascio, ricamati in oro.

Truppa: Fascio littorio in metallo giallo e numero (in cifre arabiche) della legione, in rosso, tessuto su panno nero.

Art. 10.

Distintivo di reparto. — Gli ufficiali e la truppa portano sul copricapo - come è detto al n. 8 - il numero della legione alla quale appartengono, in cifra araba.

Sulle spalline della giubba: il numero della coorte in cifre romane, tessuto in bianco su panno nero.

Art. 11.

Distintivi di grado. — Sono per tutti applicati sulla parte anteriore della manopola della giubba o della camicia nera - orizzontalmente fino al grado di seniore; verticalmente per i consoli e gli ufficiali generali.

Essi consistono per il:

Capo Squadra: un galloncino di argento alto mm. 5, lungo cm. 12.

Capo Manipolo: due galloncini d'oro alti mm. 5 e lunghi cm. 12, disposti parallelamente alla distanza di mm. 5 l'uno dall'altro.

Centurione: tre galloncini d'oro c. s.

Seniore: un galloncino d'oro alto cm. 2 e un galloncino d'oro alto mm. 5, il secondo sovrapposto al primo alla distanza di mm. 5, lunghezza cm. 12.

Console Fascio littorio ricamato in oro in campo rosso sormontato da una stella d'oro. L'intero distintivo contenuto in un rettangolo circondato da trecciola in oro. Il rettangolo è di cm. 3 × 7.

Console generale: Aquila romana d'oro con sottopostovi trasversalmente il fascio littorio e sormontata da una stelletta d'oro. Il tutto ricamato su un rettangolo di tessuto d'argento, di centimetri 3,50 × 7,50, contornato da trecciola d'oro.

Ispettore generale: c. s. con due stellette.

Comandante generale: c. s. con tre stellette.

Sul lato sinistro del cappello i decurioni e i centurioni portano gli eguali distintivi che hanno sulla giubba, messi ad angolo, come è prescritto per le truppe da montagna del R. esercito.

I seniori portano un gallone d'oro alto cm. 2 messo ad angolo come sopra e, dentro detto angolo, una stella ricamata in oro.

I consoli portano lo stesso gallone dei seniori e tre stelle ricamate in oro disposte a triangolo con la base sul nastro del cappello. Stelle e gallone hanno un bordo di panno rosso di mm. 2.

Gli ufficiali generali portano una trecciola d'oro alta mm. 17, attorno al cappello lungo la base del nastro, a guisa di soggolo, e rispettivamente per i consoli generali, ispettori generali e comandanti generali una - due - tre stellette, in oro su striscia di tessuto d'argento, alta centimetri 3 1/2 e lunga centimetri 12, messa in senso trasversale dall'avanti all'indietro, e dal basso in alto.

I « Caporali onorari » portano sulla manica sinistra della giubba o della camicia, al di sopra del gomito, il corrispondente distintivo di grado in uso nell'esercito, ma ricamato in seta rossa, e dentro l'angolo il fascio littorio ricamato in oro. Lo stesso distintivo sul copricapo che può essere il fez o il cappello alpino, sul quale va aggiunta l'Aquila Romana come per gli ufficiali generali e un cordone in tessuto di seta rossa.

Art. 12.

Nastrini per decorazioni: Si portano sul lato sinistro della giubba e della camicia nera con le stesse norme stabilite per gli ufficiali del R. esercito.

Sono d'obbligo solo i nastrini riferentisi a ricompense al valore e campagne di guerra.

Art. 13.

Distintivo di promozione per merito di guerra: Consiste nell'eguale distintivo prescritto per il R. esercito, ma di metà dimensioni. Si porta sopra i nastrini delle decorazioni.

Art. 14.

Distintivi di ferite e mutilazioni: Sono quelli prescritti per l'esercito e si portano nello stesso modo. I militi che abbiano riportate ferite in azioni fasciste possono portarne il distintivo consistente in un filetto di tessuto rosso, con le stesse modalità del distintivo per le ferite di guerra.

Art. 15.

Distintivi per capi di S. M. - Aiutanti di campo - Aiutanti maggiori - Ufficiali addetti al Comando generale, agli Ispettorati di zona e ai Comandi di legione: I capi di S. M. portano un'aquila romana ricamata in oro sulle maniche della giubba o camicia al disopra del gomito.

Gli ufficiali addetti al comando generale: una stella d'oro sulle maniche c. s.

Gli aiutanti di campo, gli ufficiali addetti agli Ispettorati di Zona e ai comandi di gruppo di legione: una stella d'argento c. s.

Gli aiutanti maggiori: un filetto d'oro sulla parte anteriore del bavero della giubba o del colletto della camicia, come è prescritto per il R. esercito.

Art. 16.

Distintivi speciali: Sulla manica sinistra della giubba, sopra il gomito, saranno portati i distintivi speciali di: trombettiere, mitragliere, ciclista, ecc. in uso nell'esercito.

Art. 17.

Segno di lutto: Come per l'esercito.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei ministri
MUSSOLINI.

Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 832, che approva le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 31, in data 14 gennaio 1923, col quale è istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri segretari di Stato per la guerra, per le finanze, per la giustizia ed affari di culto e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le presenti « Norme per la costitu-

zione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale » e le annesse tabelle *A*, *B* e *C*.

Art. 2

Il Ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE STEFANI — OVIGLIO — THAON DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

NORME

per la costituzione, la formazione il funzionamento e le chiamate della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

I.

Norme generali

1. — La « Milizia volontaria per la sicurezza nazionale » istituita con decreto-legge n. 31 del 14 gennaio 1923 provvede, insieme coi corpi armati per la P. S. e col Regio esercito, a mantenere all'interno l'ordine pubblico; prepara e conserva inquadrati i cittadini per la difesa degli interessi dell'Italia nel mondo.

2. — È agli ordini del capo del Governo, a cui è direttamente subordinato il Comando generale, e dipende in conseguenza dalle proprie autorità gerarchiche, che agiscono in accordo col Ministero dell'interno e quindi con le autorità da questo dipendenti. Eventualmente, in quelle località ove non esiste nessuna di dette autorità, può venire richiesta della sua opera anche dai sindaci.

3. — Le chiamate parziali o totali per scopi o necessità militari avverranno soltanto per ordine del presidente del Consiglio ed in seguito ad accordi tra il Ministero della guerra e quello dell'interno.

II.

Reclutamento

4. — Il reclutamento è volontario ed è fatto, di massima, fra componenti della Milizia fascista di età fra i 17 e 50 anni. Per alcuni capi di grado elevato, e avuto riguardo a circostanze personali riflettenti l'interesse della Milizia, e da valutarsi caso per caso dal Comando generale, è ammesso superare l'età di anni 50.

5. — Le domande di ammissione devono essere presentate al direttorio del Fascio locale e da questo passate alla federazione provinciale, la quale d'accordo sempre col Comando di legione competente per territorio, decide dell'ammissione.

La domanda deve contenere cognome, nome, paternità, data luogo di nascita, studi compiuti, professione, precedenti militari, decorazioni (convalidate dai relativi brevetti), ferite. Deve inoltre essere corredata del certificato di buona condotta controfirmato dall'arma dei carabinieri Reali e della fedina penale.

6. — L'aspirante deve avere buona costituzione fisica, prestanza militare, e non essere affetto da malattie contagiose.

7. — Nelle ammissioni saranno preferiti coloro che dimostrano attitudine per lo sport in genere.

8. — Gli ammittendi che hanno qualche conoscenza o attitudine speciale, come di telegrafista, telefonista, radiotelegrafista, meccanico, automobilista, barcaiuolo, macchinista, ferroviere, dovranno notificarla e comprovarla. I piloti aviatori debbono unire i rispettivi brevetti: gli osservatori ed il personale specializzato di aviazione debbono pure documentare detta loro qualità.

9 — Gli ammittendi forniti di bicicletta e motocicletta propria lo dovranno dichiarare.

10. — Speciale nota sarà tenuta dei professionisti: medici ingegneri, farmacisti.

11. — Le ammissioni sono illimitate. Sono però esclusi i militari sotto le armi, i componenti i corpi armati di P. S. e gli agenti giurati.

III.

Avanzamento

12. — In esecuzione delle disposizioni del R. decreto le nomine ad ufficiali e loro promozioni sono fatte per decreto Reale su proposta dei Ministri per l'interno e per la guerra.

13. — I comandanti generali sono proposti dal capo del Governo direttamente.

Gli ispettori generali sono proposti dai comandanti generali.

I consoli generali sono proposti d'accordo fra gli ispettori di zona interessati e il Comando generale.

I comandanti di legione sono proposti al Comando generale dagli ispettori generali di zona e dai consoli generali interessati.

I comandanti di coorte: dai consoli, consoli generali ed ispettori generali di zona interessati.

I comandanti di centuria e di manipolo sono proposti dai comandanti di coorte e di legione. Le proposte sono vistate dalle autorità gerarchiche.

La nomina dei capi-squadra è fatta direttamente dai comandanti di legione in base a proposta delle autorità gerarchiche sottoposte interessate.

14. — Per la scelta degli ufficiali, specie per quelli di grado più elevato, sarà tenuto in debito conto il passato militare dei candidati, benchè il grado posseduto nell'esercito non debba avere influenza assoluta sul grado da conferirsi nella Milizia. È però necessario che, salvo casi eccezionalissimi che il Comando generale si riserva di valutare, gli ufficiali superiori abbiano partecipato alla guerra col grado di ufficiali.

15. — Di massima le autorità della Milizia dovranno avere sede nella località ove è stabilito il Comando che esse esercitano.

16. — Le proposte di promozione nei gradi di ufficiale sono fatte dalle Commissioni qui sotto specificate:

A ispettore generale e console generale:

Ministro dell'interno o funzionario da lui delegato, comandanti generali e generale di Corpo d'armata designato dal Ministro della guerra.

A comandante di legione:

Comandanti generali-ispettori di zona e consoli generali interessati - generale di Divisione designato dal ministro della guerra.

A comandante di coorte:

Ispettore generale di zona, console generale, comandante di legione interessati - generale di brigata designato dal Ministro della guerra

A comandante di centuria e manipolo:

Console generale - comandante di legione - comandante di coorte interessato - colonnello designato dal Comando di Divisione di giurisdizione.

17. — Le predette Commissioni possono sottoporre ad esami ed esperimenti i promovendi. Per l'intervento del rappresentante del R. esercito, i Comandi della Milizia che riuniscono le Commissioni si rivolgono direttamente alla Autorità militare interessata.

Nelle promozioni non si tiene, di massima, alcun turno di anzianità. È promosso chi è ritenuto più meritevole e capace.

Non è altresì obbligatorio tenere la scala gerarchica nelle promozioni. Colui che mostra speciali attitudini di comando, cultura generale militare, fede e saldezza di carattere, può saltare qualunque grado.

18. — Le promozioni, per solito, hanno luogo nella circoscrizione di residenza del promovendo. Se per la promozione occorresse un mutamento di residenza, il promovendo dovrà dichiarare esplicitamente di accettarlo.

19. — Le stesse Commissioni decidono per la dimissione, destituzione o radiazione dell'ufficiale che rispettivamente non intenda più far parte della Milizia, abbia mostrato incapacità, o si sia reso indegno del grado.

20. — Solo in casi eccezionalissimi, e quando l'interessato vi acconsenta, si può ammettere una retrocessione di grado per questioni di opportunità. La retrocessione non è ammessa come punizione.

21. — Un ufficiale può presentare sempre le sue dimissioni, tranne quando il suo reparto è chiamato in servizio o quando stia scontando una punizione.

IV.

Istruzione

22. — L'istruzione della « Milizia volontaria per la sicurezza nazionale » verte su due punti:

a) istruzione militare;

b) istruzione per il servizio di polizia.

23. L'istruzione militare è impartita alle « camicie nere » che non hanno prestato alcun servizio militare. Per queste, in un primo tempo, è limitata alla istruzione di recluta stabilita dai regolamenti militari per la fanteria e viene impartita dai graduati ed ufficiali della Milizia.

Coloro che hanno prestato già servizio militare, o che hanno già ricevuto l'istruzione di recluta nella Milizia, perfezionano la loro istruzione nei vari rami di servizio e anche di specialità militari (mitraglieri, lancio di bombe, lanciafiamme, ecc.), in modo da potere, in qualsiasi occasione, concorrere con l'esercito alla difesa del Paese, non solo; ma da potere, rientrando nelle file dell'esercito stesso, essere di esempio e di incitamento a quei militari che non hanno prestato servizio nella Milizia per la sicurezza nazionale.

24. — I comandanti di legione stabiliscono le modalità, i giorni ed ore per l'istruzione militare dando una cura maggiore all'istruzione per le reclute.

Per la Milizia valgono, in fatto di materia militare, i regolamenti e le istruzioni stabilite per l'esercito.

Fa eccezione: il regolamento di disciplina, che è quello apposito per la Milizia.

Nelle formazioni la Milizia usa la tradizionale forma su tre file e su tre righe, e fa il saluto romano (braccio destro, o sinistro, teso all'altezza dell'occhio).

25. — Gli ispettori generali, i consoli generali ed i consoli possono ordinare la riunione dei reparti dipendenti per esaminare il grado d'istruzione. Gli ufficiali di grado inferiore non possono di loro iniziativa riunire i loro riparti.

Nelle adunate per istruzione che non importino soggiorno fuori della ordinaria residenza e che permettano alla truppa di consumare i pasti in famiglia, gli ufficiali e le camicie nere non ricevono retribuzione alcuna.

26. — L'istruzione per il servizio di ordine pubblico si limita per la massa alla conoscenza delle norme stabilite per i militari e reparti del R. esercito comandati in servizio di O. P.

Non è possibile fissare norme uguali per tutti circa le modalità, le epoche, i luoghi e il genere di istruzione da impartirsi. Occorre tenere presenti le condizioni speciali d'ambiente e le occupazioni della massa degli appartenenti alla Milizia.

Di massima le domeniche ed i giorni festivi si prestano di più, perchè in genere tutti sono in libertà in detti giorni.

Le autorità locali della Milizia sono i migliori giudici in materia.

Non si può sempre pretendere di radunare grandi unità. Occorre accontentarsi di potere mano mano esercitare tutti i reparti dipendenti e averli tutti alla mano.

Saranno opportune frequenti esercitazioni di adunate. Per queste sarà, ovunque è possibile, messa a disposizione della Milizia una caserma. Ove non esiste caserma il comandante locale della Milizia determina quale deve essere la località di adunata.

I comandanti della Milizia, nelle località dove ha sede un'autorità del R. esercito, daranno ad essa notizia dell'adunata per istruzioni, per ogni possibile agevolazione, e sempre che ciò sia stimato conveniente.

V.

Formazione - Dislocazione - Deposito di armi e vestiario

27. — La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale è distribuita in zone come appare dalla tabella *A*.

Ogni zona ha a capo un ispettore generale di zona con proprio comando e comprende un determinato numero di gruppi di legioni.

Le tabelle *B* e *C* danno le indicazioni relative agli organici dei vari comandi e delle varie unità.

28. — Il numero delle legioni della Milizia è indeterminato.

Le Legioni comprendono un indeterminato numero di coorti di 1° e di 2° bando: di massima, da 3 a 6.

29. — Le Coorti di 1° bando sono quelle che risultano dalla tabella *D* (1).

Esse sono composte da quelle « Camicie nere » che per le loro ordinarie occupazioni e per il loro domicilio sono maggiormente disponibili e quindi pronte ad ogni chiamata.

30. — Le Coorti di 1° bando devono avere il 50 % dei loro iscritti disponibili per ogni chiamata.

31. — I ruolini dei componenti le Coorti di 1° bando devono sempre essere tenuti a giorno. Ogni « Camicia nera » deve avere un numero di matricola nella legione. Copia dei ruoli delle legioni deve essere trasmessa a tutte le autorità gerarchiche della Milizia per la sicurezza nazionale dalle quali le legioni dipendono, compreso il Comando generale.

32. — Le Coorti di 2° bando comprendono le « Camicie nere » che, per le loro speciali occupazioni, non si possono ritenere sempre disponibili.

33. — I Comandi di gruppo di legioni devono curare che anche l'inquadramento delle coorti di 2° bando sia il più possibile completo.

34. — Oltre ai ruoli delle proprie legioni, i Comandi di legione noteranno in un ruolino a parte tutti coloro (ufficiali e ca-

(1) Di prossima pubblicazione.

micie nere) che per età, condizione e posizione non abbiano obblighi militari in caso di mobilitazione dell'esercito.

35. — Di questi elementi sarà preparato l'inquadramento in legioni o reparti minori a seconda della disponibilità di « camicie nere » e gli ufficiali e graduati, affinchè la milizia nazionale possa continuare a funzionare perfettamente e senza discontinuità nella eventualità di una chiamata generale alle armi di coloro che hanno obblighi di servizio militare.

36. — La tabella *E* (1) dà la dislocazione dei depositi di armamento, vestiario ed equipaggiamento delle legioni, limitatamente alle coorti di 1° bando.

VI.

Chiamate

37. — Le chiamate in tempo di pace possono avvenire per ragioni di ordine pubblico, in caso di pubbliche calamità, per istruzione, per riviste e parate.

Tali chiamate possono essere parziali e generali.

38. — Le chiamate parziali vengono fatte per reparti, o per località, e possono essere ordinate ovunque dal Comando generale; nei limiti di loro giurisdizione dagli ispettori, dai consoli generali e consoli.

Quelle riferentisi a servizi d'ordine pubblico o a pubbliche calamità possono venire ordinate:

a) dal Ministero dell'interno;

b) dal Comando generale;

c) dai prefetti e sottoprefetti con le norme per la richiesta delle truppe in servizio di ordine pubblico.

In casi eccezionali, là ove non esiste un'autorità politica o militare, il sindaco del luogo può chiamare alle armi il reparto di Milizia che si forma nel Comune.

39. — Le chiamate generali per necessità di ordine pubblico sono ordinate esclusivamente dal capo del Governo.

40. — Le chiamate parziali possono essere fatte mediante manifesto, o anche con semplice ordine telegrafico, telefonico o verbale, trasmesso dall'autorità che richiede la Milizia al comando della Milizia che deve prestare servizio.

41. — Le chiamate per istruzione possono essere ordinate da tutte le autorità militari della Milizia, dal comandante di legione in su, tenendo presente quanto è detto al n. 26.

Per le esercitazioni di tiro si devono prendere accordi o con le autorità militari, o con quelle delle Società di tiro a segno.

42. — Chiamate per istruzione possono anche essere ordinate per esercitazioni da svolgersi in unione a reparti del R. esercito. In tali casi devono intervenire accordi tra le autorità militari locali ed i Comandi della milizia.

43. — Qualora il capo del Governo ritenga necessario od opportuno far intervenire reparti della milizia a grandi esercitazioni militari (campi, grandi manovre, esercitazioni, ecc.), il Comando generale della milizia, pel tramite del Ministero dell'interno prenderà accordi col Ministero della guerra.

44. — Qualora vengano promiscuamente impiegati (per ragioni di ordine pubblico, riviste, istruzioni, ecc.) riparti del R. esercito e della milizia V. S. N., il Comando di tutte le truppe verrà assunto da un ufficiale del R. esercito opportunamente designato dal Comando di presidio.

Ove detto ufficiale manchi, o non possa essere designato, il comando verrà assunto dal comandante il riparto del R. esercito. Quando però, il riparto di M. V. S. N, è di entità superiore a quello del R. esercito il comandante di esso cede il comando delle proprie truppe al comandante il riparto di M. V. S. N., corrispondente a quello del R. esercito e, qualora trattisi di rivista, passa a fianco dell'ufficiale rassegnatore.

45. — La graduazione delle unità della M. V. S. N., in corrispondenza con le unità del R. esercito è la seguente:

Squadra	Squadra;
Manipolo	Plotone;
Centuria	Compagnia;
Coorte	Battaglione;
Legione	Reggimento;
Gruppo di legioni	Brigata;
Zona	Divisione.

46. — Tutti i Comandi di Milizia, fino al comandante di legione, possono ordinare o permettere riviste o parate dei reparti dipendenti quando vi sia un plausibile motivo patriottico. A tali cerimonie sono sempre invitate le autorità militari del R. esercito e della R. marina.

47. — Le legioni della Milizia con le coorti di 1° bando intervengono sempre alle riviste e parate del R. esercito che hanno luogo in occasione delle annuali solennità, o di avvenimenti di carattere nazionale.

In tali casi i reparti della Milizia sfilano dopo quelli del Regio esercito.

48. — In caso di mobilitazione tutte le « camicie nere » aventi obblighi militari vengono assorbite dall'esercito e dalla marina.

49. — Le « Camicie nere » che non abbiano obblighi militari (e delle quali è tenuta speciale nota come è detto al n. 34) vengono inquadrate e si mobilitano sempre come Milizia volontari per la sicurezza nazionale e passano agli ordini del Ministero della guerra, e quindi delle autorità militari locali per il disbrigo del servizio territoriale.

Le « Camicie nere » dai 17 ai 20 anni man mano seguono poi s'intende, la sorte della loro classe.

50. — In occasione delle chiamate previste all'art. 6, gli ufficiali generali e i consoli hanno facoltà di richiedere all'autorità militare un cavallo di servizio per sè ed uno per un ufficiale addetto (capo di S M., aiutante di campo o aiutante maggiore in 1ª).

NOTE

La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale essendo un derivato diretto della Milizia fascista deve conservarne le tradizioni.

Di conseguenza, pur rispettando rigorosamente la formazione organica stabilita per i vari reparti, le coorti, centurie, manipoli e squadre conservano i nomi tradizionali. Tali nomi nei documenti ufficiali saranno scritti tra parentesi a fianco del numero del reparto.

Sono conservati i gagliardetti. Essi però non saranno mai portati simultaneamente nelle esercitazioni e nelle riviste e parate. In queste ultime è prescritto che ve ne sia uno per centuria.

I comandanti di coorte designeranno a seconda delle circostanze, o a turno, quale dei gagliardetti debba essere portato.

Nelle istruzioni, esercitazioni di carattere militare e nei servizi d'ordine pubbblico non si devono portare gagliardetti.

Allegato 1.

Norme per il prelevamento delle armi e vestiario

I.

Il reparto che deve prestare un determinato servizio, o partecipare armato ad istruzioni, riviste, parate, ecc. preleva nel deposito che gli è assegnato l'armamento, il vestiario e l'equipaggiamento.

Il comandante del reparto rilascia regolare ricevuta al consegnatario degli oggetti e li distribuisce ai suoi uomini che ne rispondono personalmente.

(1) Di prossima pubblicazione.

II.

Di massima la camicia nera, la fascia e le scarpe sono di proprietà del milite. In ogni deposito vi sarà un congruo numero di scarpe per coloro che ne avessero assoluto bisogno.

III.

Terminato il servizio, armi ed oggetti di vestiario vengono restituite al consegnatario, il quale non li riceverà se non saranno ben puliti.

IV.

Per le necessarie riparazioni alle armi ed agli oggetti di vestiario penserà il consegnatario rivolgendosi all'Ente che ha in carico i vari materiali.

V.

Della tenuta dei magazzini, dell'armamento, degli indumenti, della pulitura e oliatura delle armi sono responsabili i consegnatari, i quali possono, d'accordo con le autorità locali della Milizia, ricorrere alle « camicie nere » per le varie operazioni di manutenzione.

VI.

Le munizioni per le armi sono consegnate nel solo caso che la Milizia debba eseguire servizio di O. P.

Le munizioni per le esercitazioni di tiro a segno vengono fornite o dalle autorità militari, o dalle Società di tiro a segno con le quali si saranno presi accordi per l'uso dei poligoni.

Allegato 2.

Riviste e parate

—

1. — Le riviste e parate possono essere esclusivamente di Milizia per la sicurezza nazionale, o in unione a reparti del R. esercito e della R. marina.

2. — Le riviste e parate della Milizia per la sicurezza nazionale possono essere ordinate dai comandanti della Milizia di grado non inferiore a comandante di legione. Le autorità militari del R. esercito e della R. marina vi devono sempre essere invitate.

3. — Le riviste e parate in unione a reparti del R. esercito e della R. marina hanno luogo in occasione delle solennità ufficiali e in qualunque altra speciale circostanza che non abbia un carattere di esclusività per l'esercito, o la marina.

Le autorità dell'esercito e della marina possono però sempre invitare la Milizia a prendere parte a funzioni militari.

4. — Nelle riviste e parate in comune con il R. esercito o la R. marina si seguono le modalità di cui al n. 41 delle norme per la costituzione, formazione, funzionamento e chiamate della M. V. S. N.

5. — Nelle riviste e parate sono di obbligo le decorazioni per tutti e la sciarpa per gli ufficiali.

6. — Le truppe della milizia assumeranno la formazione stabilita per i reparti del R. esercito mantenendo, s'intende, la tradizionale formazione su tre file e su tre righe.

7. — Dei gagliardetti tradizionali della disciolta Milizia fascista non ne dovrà intervenire se non uno per centuria, a giudizio del comandante di coorte interessato.

L'alfiere si situerà sulla destra della centuria.

8. — Gli onori sono resi con le norme stabilite per il R. esercito.

Gli ufficiali e militari di truppa disarmati salutano col saluto romano.

Quando il rassegnatore è S. M. il Re, il capo del Governo, un comandante generale, un generale di corpo d'armata, o un ammiraglio comandante di dipartimento marittimo o di squadra, le truppe della Milizia rendono il saluto alla voce con l'*A noi*! Il saluto alla voce è fatto per centuria man mano che il rassegnatore passa sulla fronte.

9. — Lo sfilamento ha luogo con le norme stabilite per l'arma di fanteria e con le speciali istruzioni che possono venire date volta per volta.

I reparti della Milizia sfilano in coda a quelli del R. esercito della R. marina e della R. guardia di finanza.

10. — Quelli che hanno fanfara propria sfilano al suono di essa. Se non hanno fanfara sfilano con le musiche o fanfare del R. esercito

11. — All'attenti a destra, o sinistra, gli ufficiali e le « Camicie nere » non armate di fucile, fanno il saluto romano con il braccio della parte dalla quale si sfila. Il braccio è tenuto teso fino a 5 passi dopo che il reparto ha oltrepassato la persona dinanzi a cui si sfila.

12. — I gagliardetti sfilando davanti alle persone per le quali è prescritto il saluto alla voce, sono dagli alfieri sollevati ed agitati al di sopra della testa.

Onori funebri.

13. — La Milizia per la sicurezza nazionale interviene armata coi suoi reparti per rendere gli onori funebri:

a) alle LL. MM. il Re e la Regina e ai Principi Reali;

b) al capo e agli altri membri del Governo;

c) ai senatori e deputati;

d) ai propri componenti, sia ufficiali che militi di truppa;

e) agli ufficiali generali od ammiragli del Regio esercito e della Regia marina

14. — Per le persone di cui alla lettera *a*), *b*) ed *e*) prendono le armi tutti i reparti di primo bando residenti nelle località del defunto.

Per i capi di cui alla lettera *c*), prende le armi una coorte, o quel reparto minore di primo bando che ha sede nella località del defunto.

15. Per i propri componenti:

se ufficiale generale: tutti i reparti;

se console: le coorti di 1° bando della legione;

se seniore: la coorte;

se centurione: la centuria;

se capo manipolo: il manipolo;

se capo squadra e camicia nera: la squadra.

16. — Nei funerali ove intervengono reparti del R. esercito e della R. marina si usano le norme stabilite per le riviste e parate.

Tabella A.

Circoscrizione territoriale dei comandi di zona

ZONE DELLA MILIZIA

I Zona - Alessandria — Cuneo — Novara — *Torino* (1) — Pavia.

II Zona - Bergamo — Brescia — Como — Cremona — Mantova — *Milano* — Sondrio.

III Zona - *Genova* — Porto Maurizio.

IV Zona - *Verona* — Trento — Vicenza — Belluno.

V Zona - *Venezia* — Padova — Treviso — Rovigo.

VI Zona - *Trieste* — Udine — Pola — Zara.

VII Zona - *Bologna* — Ferrara — Forlì — Modena — Parma — Piacenza — Ravenna — Reggio Emilia.

VIII Zona - Arezzo — *Firenze* — Grosseto — Livorno — Lucca — Massa e Carrara — Pisa — Siena.

IX Zona - Ancona — Ascoli Piceno — Macerata Pesaro e Urbino — *Perugia*.

X Zona - *Roma*.

XI Zona - *Aquila* — Campobasso — Chieti — Teramo.

XII Zona - Avellino — Benevento — Caserta — *Napoli* — Salerno.

XIII Zona - *Bari* — Foggia — Lecce — Potenza.

XIV Zona - Catanzaro — Cosenza — Reggio Calabria — Caltanissetta — Catania — Girgenti — Messina — Palermo — *Siracusa* — Trapani.

Gruppo di Sardegna - *Cagliari* — Sassari.

Legione del Carnar - *Fiume*.

Legione di Libia - *Tripoli* — Bengasi.

(1) Le città scritte in corsivo sono le sedi del comando di zona (Gruppo autonomo o legione autonoma).

Tabella B.

COMANDI	Ufficiali generali							Ufficiali superiori						Ufficiali inferiori						Camicie nere				Personale civile			
	Comandanti generali	Ispettori generali di Zona	Ispett. generale per l'aviazione	Capo di S. M.	Intendente	Consoli generali	Console generale medico	Console comandante	Capo di S. M.	Seniore comandante	Ufficiali di S. M.	Aiutante di campo	Ufficia addetti	Centurione comandante	Aiutante maggiore	Ufficiale medico	Uffic. d'ordinanza dei comandanti	Ufficiali addetti	Decurione-comandante	Graduato addetto	Capo squadra	Ciclisti	Scrivani	Capo sezione amministrativo	Ragioniere o ufficiale contabile	Archivista	Applicati
Comando generale	3	(1) 6	1	1	1	(2) 3	1	—	—	—	2	—	(3) 6	—	—	—	3	—	—	—	—	2	6	1	1	1	2
Comando di Zona	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—
Comando gruppo legioni	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Comando di legione	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	2	—	1	—	—
Comando di Coorte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1		—	—	—	—
Comando di Centuria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Comando di Manipolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Comando di Squadra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

(1) A disposizione. — (2) A disposizione: possono avere funzioni di sottocapo di S. M. — (3) Possono essere anche ufficiali inferiori.

Tabella C.

Comandi e reparti	Ufficiali			Truppa						Mitraglia-trici	Veicoli	
	Generali	Superiori	Inferiori	Graduati addetti	Graduati	Camicie nere	Ciclisti	Scrivani	Trom-bettieri		Motocicli	Biciclette
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A) Gruppo di legioni:												
Comandante	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aiutante di campo	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ufficiale addetto	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciclista	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Scrivano	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
2 - 3 legioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B) Legione:												
Comandante	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aiutante maggiore	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ufficiale addetto	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uff. di Amm. o ragion.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciclisti	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
Scrivani	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Trombettiere	—	—	—	—	—	—	—	—	1 (1)	—	—	—
3 - 6 Coorti	—	3-6	42÷84	6÷12	81÷162	891÷1782	3 — 6		36÷72	—	—	3—6
Centuria mitragliatrici	—	—	4÷7	1	18÷33	54÷108	—	—	4—7	6—12	—	—
Centuria ciclisti	—	—	4	1	9	99	—	—	4	—	4	113 (2)

(1) Può funzionare, eventualmente, come capo-fanfara di legione. In tal caso sarà graduato (capo-squadra).

(2) 10 di esse possono essere sostituite con altrettanti motociclisti.

Comandi e reparti	Ufficiali			Truppa						Mitraglia-trici	Veicoli	
	Generali	Superiori	Inferiori	Graduati addetti	Graduati	Camicie nere	Ciclisti	Scrivani	Trom-bettieri		Motocicli	Biciclette
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C) Coorte:												
Comandante	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aiutante maggiore in 2ª	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ufficiale medico	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aiutante di sanità	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Graduati addetti	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciclista-scrivano	—	—	—	—	—	—	1		—	—	—	1
3 Centurie	—	—	12	3	27	297	—	—	12	—	—	—
D) Centuria mitragl.:												
Comandante	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Graduato addetto	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Trombettiere	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
3 e 6 sezioni	—	—	3÷6	—	18 36	54—108	—	—	3÷6	6—12	—	—
E) Centuria ciclisti:												
Comandante	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Graduato addetto	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Trombettiere	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
3 Manipoli	—	—	3	—	9	99	—	—	3	—	3	111 (1)
F) Centuria:												
Comandante	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Graduato addetto	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Trombettiere	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
3 Manipoli	—	—	3	—	9	99	—	—	3	—	—	—
G) Manipolo:												
Comandante	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trombettiere	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
3 squadre	—	—	—	—	3	33	—	—	—	—	—	—
H) Sezione mitragl.:												
Comandante	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trombettiere	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
2 squadre	—	—	—	—	6	18	—	—	—	2	—	—
I) Squadra:												
Comandante	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Camicie nere	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
L) Squadra mitragl.:												
Graduati	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Camicie nere	—	—	—	—	—	9	—	—	—	1	—	—

(1) 10 di esse possono essere sostituite con altrettanti motociclisti.

I comandi di Gruppo e di Legione sono numerati progressivamente in tutto il Regno in base alle indicazioni della tabella *D*, di prossima pubblicazione.

I Comandi di Gruppo e di Legione portano tra parentesi, oltre al numero, il nome della località sede del comando.

Le Coorti, le centurie, i manipoli e le squadre possono mettere a fianco al numero, il nome tradizionale fascista che eventualmente avessero.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: *Il presidente del Consiglio dei ministri* MUSSOLINI.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 838, che approva il regolamento speciale per le Scuole di ostetricia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Riconosciuta la convenienza di meglio ordinare gli studi ostetrico-ginecologici ai fini dell'esercizio dell'arte ostetrica;

Sentito il Consiglio superiore di istruzione pubblica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il regolamento speciale per le Scuole di ostetricia, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

E' abrogato il regolamento speciale per le Scuole di ostetricia approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 808.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regolamento delle Scuole per levatrici

Art. 1

Gli studi per il conseguimento del diploma che abilita all'esercizio della professione di levatrice debbono compiersi nelle scuole annesse alle cliniche ostetrico ginecologiche delle Università o degli Istituti di studi superiori di grado universitario od in quelle esistenti nelle città di Aquila, Arezzo, Bari, Catanzaro, Novara, Venezia, Verona, Trieste.

Le scuole di Aquila, Bari e Catanzaro, dipendono dalla R. Università di Napoli, quella di Novara dalla R. Università di Torino, quella di Arezzo dal R. Istituto di studi pratici e di perfezionamento in Firenze, quelle di Trieste, Venezia e Verona della Regia Università di Padova.

Art. 2.

Il personale delle scuole di ostetricia comprende oltre i professori-direttori, gli aiuti, gli assistenti, le levatrici maestre e le levatrici assistenti.

Il personale assegnato a ciascuna scuola è stabilito dal relativo ruolo organico.

Art. 3.

Il professore-direttore della clinica ostetrico-ginecologica delle Università e dei RR. Istituti superiori è anche professore e direttore dell'annessa scuola per le levatrici.

Art. 4.

Per tutte le altre scuole attualmente esistenti, o che potranno essere istituite in avvenire, i professori sono nominati per concorso, ovvero per trasferimento da altre scuole.

Tanto pel concorso quanto pel trasferimento si seguiranno le norme vigenti in materia di nomine e di trasferimenti di professori universitari.

In caso di vacanza si potrà provvedere mediante incarico da conferirsi dal Ministero su proposta della facoltà competente, udito il Consiglio superiore di P. I, a persona che abbia conseguita la libera docenza in ostetricia e ginecologia.

Art. 5.

Ai professori delle scuole autonome si applica il disposto degli articoli 36 37 38, 39, 40 e 41 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 6.

I professori sia delle scuole annesse alle cliniche delle Università o degli Istituti superiori, sia di quelle autonome hanno l'obbligo di impiegare nell'insegnamento non meno di sei ore settimanali in conformità dell'orario che sarà stabilito dalla Facoltà competente.

Il professore potrà affidare una parte dell'insegnamento al personale assistente o tecnico sotto la sua responsabilità, ma ha sempre l'obbligo di impartire non meno di 50 lezioni entro l'anno accademico e di trasmettere al rettore, che a sua volta l'invierà al Ministero, il prospetto delle lezioni impartite.

Al personale assistente e tecnico non spetta compenso alcuno per quella parte di insegnamento che sia ad esso eventualmente affidata dal professore.

Art. 7.

La nomina del personale assistente sarà fatta con le norme vigenti per il personale assistente universitario.

La nomina delle levatrici maestre e delle levatrici assistenti è fatta dal Ministro, su proposta del professore direttore della scuola.

Le levatrici maestre e le levatrici assistenti restano in ufficio un biennio e possono essere confermate di biennio in biennio, su proposta del professore direttore della scuola.

Art. 8.

Le scuole autonome, di cui all'art. 1 del presente regolamento, debbono essere annesse ad un ospizio di maternità o ad un ospedale contenente almeno quindici letti destinati a partorienti ed in cui il numero dei parti nel corso di un anno solare, non sia inferiore a 120.

Art. 9.

Il regolamento interno di ogni scuola sarà sottoposto all'approvazione del Ministro dell'istruzione pubblica.

Art. 10.

Le tasse e sopratasse che le allieve debbono pagare sono fissate nella tabella *A* del R. D. L. 9 maggio 1920, n. 1058, e nel R. D. 20 luglio 1922, n. 1217.

Le sopratasse di esame vengono ripartite in quote eguali fra gli esaminatori

Art. 11.

Coloro che aspirano ad essere ammesse alle scuole per le levatrici dovranno aver compiuta l'età di anni 18 e non superati gli anni 30.

Esse debbono presentare i seguenti documenti:

a) un certificato, dal quale risulti che siano di sana costi-

tuzione fisica e non affette da imperfezioni che le rendano deformi, e non atte all'esercizio della professione;

b) il certificato di buona condotta rilasciato dalla Giunta comunale dove ebbero dimora nell'ultimo biennio;

c) il certificato penale negativo di data non anteriore a due mesi;

d) il certificato di subita vaccinazione o di sofferto vaiuolo.

Le allieve minorenni dovranno produrre inoltre l'assenso del padre o di chi ne fa le veci.

Non è ammessa alcuna eccezione ai limiti di età sopra indicati.

Art. 12.

Per ottenere l'iscrizione alla scuola le aspiranti dovranno sostenere un esame di ammissione sul programma della terza classe complementare.

Sono esonerate da tale esame quelle aspiranti che abbiano conseguita la licenza complementare o la licenza da scuola tecnica, o la promozione alla quarta classe di ginnasio.

Art. 13.

Gli esami di ammissione saranno dati nelle varie scuole nel mese di ottobre e saranno giudicati da una Commissione nominata dal R. provveditore agli studi della Provincia in cui ha sede la scuola.

Per essere ammesse a tale esame le aspiranti dovranno pagare un contributo di lire cinquanta.

Art. 14.

Il termine utile per la presentazione delle domande d'iscrizione è di giorni 30 a decorrere dal 15° giorno precedente alla apertura dell'anno scolastico.

All'atto della iscrizione le allieve ricevono un libretto che esse presenteranno alla firma del professore e restituiranno, firmato, alla segreteria entro 15 giorni.

Art. 15

La segreteria annota nel registro della carriera scolastica la firma apposta dal direttore-professore della scuola e restituisce all'allieva il libretto.

Nella prima quindicina di giugno l'allieva riporta il libretto alla segreteria la quale vi attesta il pagamento delle tasse e soprattasse, e vi registra poi l'esito dell'esame.

Art. 16.

L'allieva può domandare per giustificati motivi, il trasferimento ad altra scuola entro i primi due mesi dell'anno scolastico.

Art. 17.

L'insegnamento è teorico e pratico, ma sempre ampiamente dimostrativo.

Il programma dell'insegnamento teorico comprende:

a) nozioni fondamentali di anatomia dei vari apparecchi e sistemi organici;

b) nozioni fondamentali di patologia generale e di igiene con speciale riguardo alla etiologia e profilassi delle infezioni ed alla guarigione delle ferite.

c) anatomia e fisiologia dell'apparecchio di riproduzione;

d) fisiologia della gravidanza, del parto, del puerperio, dell'allattamento;

e) patologia della gravidanza, del parto, del puerperio, dell'allattamento; la profilassi della infezione blenorragica con speciale riguardo alla oftalmoblenorrea e a quella della sifilide da baliatico.

Il programma del corso pratico comprende:

1° l'insegnamento clinico al letto delle partorienti, delle puerpere e delle gestanti;

2° lo studio di tutte le manovre operatorie consentite alla levatrice;

3° il modo come si prepara l'occorrente per la esecuzione di un atto operativo (ambiente, strumentario e materiale di medicatura);

4° assistenza delle puerpere e delle operate;

5° maniere di somministrazione di farmaci;

6° fasciature;

7° principali soccorsi d'urgenza;

8° tecnica della narcosi;

9° regolamento per l'esercizio della professione di levatrice.

Art. 18.

Il corso teorico dura per tutte le allieve un anno scolastico universitario.

Il corso pratico comincia contemporaneamente al teorico e dura un biennio.

Art. 19.

Gli esami del corso di aspiranti levatrici sono due: il primo si dà alla fine del corso teorico; il secondo, al termine del biennio.

Gli esami sono dati in tutte le scuole di Ostetricia.

Art. 20.

Non può essere ammessa all'esame l'allieva che non abbia ottenuto alla fine dell'anno, la firma di frequenza e non sia in regola col pagamento delle tasse.

Art. 21.

La Commissione giudicatrice tanto dell'esame teorico quanto di quello pratico è nominata dal rettore della Università dalla quale la Scuola dipende sulla proposta della Facoltà medica. Essa sarà composta del professore-direttore che ne ha la presidenza, e di due membri scelti dalla Facoltà nel proprio seno tra i professori di anatomia, fisiologia, igiene, patologia generale, pediatria e medicina legale.

Solo per le Scuole autonome uno dei due membri potrà essere scelto all'infuori dei componenti della Facoltà, dando la preferenza al medico provinciale per la sua qualità di igienista.

Art. 22.

Gli esami sono pubblici.

Terminato l'esame, ed allontanato il pubblico, la Commissione delibera prima sull'approvazione, poi sui punti di merito. Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti. Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti, di cui la Commissione dispone.

E' approvata con pieni voti legali l'allieva che abbia ottenuto i 9/10.

In caso di pieni voti assoluti la Commissione discute sulla convenienza di accordare la lode, la quale deve essere approvata ad unanimità e menzionata sul diploma.

Art. 23.

L'esame teorico si compone di due prove, l'una scritta, l'altra orale. Nella prima le allieve debbono in un tempo non maggiore di sei ore svolgere un tema formulato e dettato dalla Commissione esaminatrice.

Durante la prova scritta le allieve sono sorvegliate affinchè non usino libri nè comunichino fra di loro.

La prova orale è individuale e si aggira sopra tutta la materia dell'insegnamento teorico.

Non saranno ammesse agli esami orali quelle allieve che non abbiano riportato i sei decimi del totale dei punti nella prova scritta.

Art. 24.

Per essere ammessa all'esame pratico l'allieva deve presentare la storia scritta di due casi osservati durante il biennio e con-

trollati dal professore-direttore, o, per sua delegazione, dall'aiuto.

Art. 25.

L'esame pratico è orale e si aggira sulle due storie presentate dall'allieva, la quale dovrà rispondere inoltre alle interrogazioni, che le saranno rivolte dalla Commissione su tutto il programma del corso pratico.

Art. 26.

L'esame di diploma non può essere dato più di tre volte.

Art 27.

I professori direttori delle scuole autonome, compiuti gli esami mandano al rettore dell'Università o al direttore dell'Istituto superiore dal quale dipendono, i processi verbali insieme coi lavori scritti.

Art. 28

Le allieve povere che nell'esame del primo corso abbiano ottenuto nove decimi del totale dei punti avranno diritto al rimborso della tassa di iscrizione annua. Eguali norme si applicano per le allieve del 2° corso. Il rimborso si effettua con decreto del rettore o del capo dell'Istituto superiore, da cui dipende la scuola.

Art. 29.

In tutte le scuole, ogni anno, potrà esser tenuto un corso pratico della durata di almeno un mese al quale saranno ammesse soltanto le levatrici diplomate per mettersi al corrente dei progressi in tema di assistenza al parto, al neonato e di profilassi delle infezioni. Le levatrici diplomate potranno iscriversi al detto corso una volta ogni cinque anni.

Alle levatrici, che frequenteranno detto corso, verrà rilasciato dal rettore della Università un attestato speciale

Disposizioni transitorie

Art. 30.

Le norme del presente regolamento non si applicano alle allieve che abbiano già compiuto il primo anno di corso all'atto della sua entrata in vigore

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'istruzione pubblica

GENTILE.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, contenente nuove disposizioni circa la corresponsione delle indennità di caro-viveri.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno, ed *interim* per gli affari esteri, e del Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità mensili, stabilite col 1° comma dell'art. 1 del D. L. 14 settembre 1918, n. 1314 e col 1° comma dell'art. 1 del Nostro decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e relative loro modificazioni ed estensioni, sono conservate nella misura di L. 100 ciascuna soltanto per coloro che hanno coniuge oppure uno o più figli; per tutti gli altri sono ridotte a L. 65 ciascuna.

Art. 2.

L'indennità suppletiva di L. 0,85 giornaliere, di cui all'art. 3 del D. L. 14 settembre 1918, n. 1314, e relative modificazioni ed estensioni è conservata unicamente ai coniugati per ogni figlio in più di tre e ai non coniugati per ogni figlio in più di quattro.

L'indennità suppletiva, di cui all'art. 2 del Nostro decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, è conservata, pure in ragione di L. 0,85 giornaliere, unicamente per ogni figlio e per il coniuge.

Agli effetti del presente e del precedente articolo non si tiene conto dei figli che abbiano raggiunto il 18° anno di età, nè del coniuge che sia legalmente separato, o dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, oppure provvisto, a titolo proprio, dell'indennità, di cui all'art. 1 del presente decreto o di quella stabilita dal D. L. 9 marzo 1919, n. 338.

Art. 3.

L'indennità suppletiva, di cui al precedente art. 2, non compete al personale femminile coniugato, salvo che il marito sia dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, oppure sia permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse, per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

Quando, per il precedente comma, non compete l'indennità suppletiva, di cui all'art. 2, le indennità stabilite con l'art. 1 spettano al personale femminile nella misura ridotta di L. 65 ciascuna.

Art. 4.

L'importo complessivo delle indennità, risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, nonchè dell'articolo 1 del Nostro decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, e relative estensioni e modificazioni, non può eccedere il doppio dello stipendio o della retribuzione o del salario, di cui l'avente diritto è provvisto, ivi compreso l'assegno temporaneo mensile, che eventualmente competa in base all'articolo 1 del Nostro decreto 28 gennaio 1923, n. 127.

Per i personali, ai quali è applicabile il Nostro decreto 20 luglio 1919, n. 1232, il limite massimo non può superare il triplo dello stipendio o degli altri assegni sopraindicati.

La limitazione sopra stabilita non si applica ai volontari ed agli alunni, i quali ricoprano posti di ruolo, con diritto alle indennità contemplate nel presente decreto.

Le indennità sono conservate nei casi di aspettativa per motivi di salute; sono ridotte, nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, durante la dispo-

nibilità, e sono sospese in tutti gli altri casi di sospensione o riduzione dello stipendio o della retribuzione o del salario.

Art. 5.

Nel caso di cumulo di impieghi presso l'Amministrazione dello Stato ed uno o più Enti pubblici locali, la quota di indennità a carico del bilancio dell'Amministrazione statale è stabilita nei modi indicati nell'articolo 7 del D. L. 5 gennaio 1919, n. 18, ma ripartendo il solo importo complessivo dell'indennità, quale risulta dall'applicazione dei precedenti articoli 1, 2 e 3, nonchè dell'art 1 del Nostro decreto 3 giugno 1920, n. 737, e relative estensioni e modificazioni, e ciò anche se l'indennità mensile, autorizzata dall'Ente o dagli Enti pubblici locali, sia maggiore.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili al personale appartenente all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

A tale effetto, alle indicazioni dell'art. 1 e dell'art. 2 del Nostro decreto 3 giugno 1920, n. 737, contenute nel presente decreto, debbono intendersi rispettivamente sostituite quelle del comma 1° e del comma 2° dell'art. 1 della legge 23 settembre 1920, n. 1271

Art. 7.

Le indennità di caro-viveri, stabilite per il personale salariato con l'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro in data 14 ottobre 1918, n. 14305, e con l'art. 1 del Nostro decreto 4 settembre 1919, n. 1738, sono conservate nella misura di cui alle lettere *b*) degli articoli stessi, nei soli casi, nei quali, per l'art. 1 del presente decreto, e tenuto conto delle restrizioni contenute nei successivi articoli 2 e 3, le indennità sono stabilite nella misura di L. 100 mensili; altrimenti sono ridotte alla misura di cui alle lettere *a*) degli articoli medesimi.

Le quote suppletive, di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale suindicato, sono conservate nella misura fissata dall'articolo stesso, ma concesse nei soli casi e per le sole persone indicati negli articoli 2 (1° e 3° comma) e 3 del presente decreto.

Art. 8.

Rimangono fermi:

a) il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 7 aprile 1921, n. 368, relativo alla soppressione della parte di indennità, compenetrata negli stipendi del personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a mente della lettera *d*) dell'articolo stesso;

b) le limitazioni contenute nei decreti citati nel 1° comma del precedente art. 7;

c) tutte le disposizioni dalle quali derivi un trattamento di caroviveri inferiore a quello risultante dall'applicazione del presente decreto.

Art. 9.

La disposizione, di cui all'art. 1 del nostro decreto-legge 1° settembre 1920, n. 1265, cessa di avere effetto per la parte riguardante il personale assunto in servizio con retribuzione a cottimo, in applicazione del Nostro decreto-legge 11 novembre 1919, n. 2313.

Art. 10.

I reclami di qualunque natura ai quali può dar luogo l'applicazione del presente decreto, sono decisi dal Ministro delle finanze, nei modi ed agli effetti stabiliti dall'art. 12 del D. L. 10 febbraio 1918, n. 107, sentita la Commissione istituita dall'articolo stesso.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto, il quale ha vigore dal 1° luglio 1923.

La concessione delle indennità temporanee mensili autorizzata dalle disposizioni precedentemente emanate è prorogata, con le modificazioni derivanti dal presente decreto, fino a tutto giugno 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 866, concernente il passaggio degli agenti subalterni ex ufficiali, alla categoria d'ordine nel ruolo delle Amministrazioni cui appartengono.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con gli altri ministri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferme restando le disposizioni, di cui agli articoli 47 e 48 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, gli agenti subalterni che, durante la guerra (1915-1918) abbiano, con buona condotta, servito in reparti combattenti, in qualità di ufficiali, o che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano, per capacità o diligenza, ido-

nei alle funzioni d'ordine, potranno conseguire, senza altro, la nomina ad applicati nel ruolo delle Amministrazioni cui appartengono.

Tali nomine saranno fatte con riserva di anzianità e i nominati troveranno collocamento nel ruolo, nei limiti dei posti vacanti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DIAZ — CARNAZZA — GENTILE — FEDERZONI — TEOFILO ROSSI — CAVAZZONI — DE CAPITANI D'ARZAGO — OVIGLIO — COLONNA DI CESARÒ — THAON DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del tesoro

AVVISO

Si avverte il pubblico che il giorno 11 maggio 1923, alle ore 9 nei locali della Direzione generale del tesoro, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi assegnati alla prima serie di buoni del tesoro novennali, creati col R. decreto 25 marzo 1923, n. 600.

Il sorteggio avrà luogo con le norme e le modalità stabilite del decreto Ministeriale 20 aprile 1923.

Roma, 25 aprile 1923.

Per il direttore generale
CIRILLO.

* * *

1° AVVISO

In conformità di quanto è disposto dagli articoli 589 e seguenti del regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

SI NOTIFICA

che fu denunziato lo smarrimento del buono del tesoro ordinario annuale n. 1210 di serie *B* esercizio 1918-919, all'ordine della signora Raimondo Beatrice, pagabile alla scadenza dell'11 dicembre 1919, presso la sezione di R. tesoreria provinciale di Genova.

Si avverte che, trascorsi sei mesi dalla data della presente pubblicazione senza che sia stata presentata a questo Ministero alcuna opposizione, si provvederà all'emissione del decreto di cui all'art. 594 del suddetto regolamento col quale verrà ordinato il pagamento del buono.

Roma, 24 aprile 1923.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 22 aprile 1923, in Palo e in Piampaludo, provincia di Genova, è stata attivata al servizio pubblico una Ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 24 aprile 1923

	Media		Media
Parigi	135 11	Dinari	—
Londra	93 97	Corone jugoslave	—
Svizzera	366 92	Belgio	116 75
Spagna	311 —	Olanda	7 93
Berlino	0 0285	Pesos oro	16 85
Vienna	0 0285	Pesos carta	7 45
Praga	60 25	New York	20 20

Oro 389 76

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	81 40	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88 42	—

INSERZIONI

(1ª pubblicazione).

Società Reale di Assicurazione mutua a quota fissa

contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas luce, del fulmine e degli apparecchi a vapore

Fondata e stabilita in Torino nell'anno 1829

SEDE SOCIALE IN TORINO

Via Orfane n. 6

In conformità degli articoli 101, 102, 108 e 109 dello statuto sociale, il Consiglio generale è convocato in sezione ordinaria pel giorno di mercoledì 23 maggio p. v., alle ore 14, ed ove d'uopo nei giorni successivi, in Torino, nella sede della Società, via Orfane, n. 6.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio di amministrazione e rapporto della Giunta del Consiglio generale sull'andamento amministrativo dell'anno corrente (statuto, art. 116, n. 2).
2. Riforme al regolamento organico, al regolamento pensioni del personale della sede e al regolamento del Consiglio di amministrazione (statuto, art. 106 e 109, n. 2, 4 e 7).
3. Relazione del Consiglio d'amministrazione e della Giunta del Consiglio generale sul bilancio consuntivo dell'esercizio 1922 (statuto, art. 116, n. 2).
4. Bilancio consuntivo dell'esercizio 1922 (statuto, articoli 108 e 109).
5. Costituzione fondo garanzia pensioni impiegati e designazione dei titoli costituenti detto fondo (statuto, articoli 27, 109, nn. 4 e 5).
6. Elezioni in via straordinaria nel Consiglio generale e nel Consiglio di amministrazione (statuto, art. 109, n. 1 e 120).

Torino, 23 aprile 1923.

Il presidente
del Consiglio generale
R. G. Cattaneo.

13390 — A pagamento

Società anonima industria e commercio marmi

Sede sociale GENOVA - Via XX Settembre n 41

Convocazione di assemblea straordinaria

Viene convocata per il 12 maggio 1923, alle ore 3 pom. l'assemblea straordinaria degli azionisti, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di trasferire la sede sociale da Genova allo stabilimento sociale sito in comune di Cornedo (Valdagno) provincia di Vicenza.

Genova, 24 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13391 — A pagamento.

" ARTENISIA "

Società anonima cooperativa
tra gli impiegati del comune di Velletri per costruzione di case economiche

I signori soci sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo nella sede della Società generale di credito, via Menotti Garibaldi n. 35, il giorno 13 maggio 1923, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del presidente sulla gestione sociale.
2. Approvazione del bilancio 1922.
3. Acquisto terreno ed assegnazione definitiva del medesimo ai singoli soci.
4. Eventuali.

L'assemblea è indetta per le ore 14 in prima convocazione, e mancando il numero legale, per le ore 15 in seconda convocazione.

Velletri, 23 aprile 1923.

Il presidente
dott. A. De Bonis.

Il direttore
ing. G. Ceccon.

13393 — A pagamento.

" COSULICH "

Società triestina di navigazione

TRIESTE

Avviso di convocazione

Il giorno 12 maggio a. c., alle ore 16, avrà luogo presso la sede sociale, sita in Trieste, via Milano n. 10, la XVII assemblea generale ordinaria degli azionisti, col seguente

Ordine del giorno:

1. Rapporto della Direzione.
2. Rapporto della Giunta di sorveglianza.
3. Presentazione del bilancio dell'esercizio 1922 e relative deliberazioni.
4. Proposta di modifica dell'art. 5 dello statuto sociale (azioni nominative).
5. Elezioni nella Giunta di sorveglianza.

Per potere intervenire all'assemblea le azioni dovranno essere depositate, non oltre il 9 maggio a. c.:

a Trieste, presso la Cassa sociale, oppure presso la Banca commerciale triestina;

nella Venezia Giulia e Venezia Tridentina, presso le sedi della Banca commerciale triestina;

a Roma, presso la sede della Banca commerciale triestina;

a Torino, presso la sede della Banca commerciale triestina;

a Milano, presso la Banca d'America e d'Italia;

a Venezia, presso la Navigazione « Cosulich », n. 1906, Calle della Verona.

Trieste, 21 aprile 1923.

La Direzione.

13394 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

Società italo-belga per l'industria degli zuccheri

SEDE IN BRUXELLES

Capitale sociale L. 2.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono pregati di voler assistere all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo sabato 26 maggio 1923, alle ore 14.30, alla sede della Società, rue Bréderode, 13, a Bruxelles

Ordine del giorno:

1. Bilancio e conto profitti e perdite al 28 febbraio 1923.
2. Rapporto del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci sull'esercizio 1922-923.
3. Scarico da darsi agli amministratori e sindaci.
4. Nomine statutarie.
5. Varie.

In conformità all'art. 32 dello statuto, per potere assistere all'assemblea generale, i signori azionisti sono pregati di depositare i loro titoli al più tardi il 21 maggio 1923:

alla sede sociale, rue Bréderode, 13, à Bruxelles;
alla Banque d'Outremer, rue de Namur, 48, à Bruxelles;
alla Banque de Gand, à Gand;
alla Banque de Flandre, à Gand.

Al più tardi il 18 maggio 1923:

alla Banca commerciale italiana - agenzia di Roma;
alla Banca commerciale italiana - agenzia di Foligno.

Il Consiglio d'amministrazione.

13396 — A pagamento

CERAMICA ROMANA

SOCIETÀ ANONIMA PER L'INDUSTRIA DEI LATERIZI

Roma

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 12 maggio 1923, alle ore 16,30, nei locali della spettabile Impresa ingegneri Provera Carrassi & C., via Flaminia numero 46, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Relazione del presidente.

Riduzione del capitale sociale da L. 1.300.000 a L. 650.000.

Proposte varie e deliberazioni relative.

Per prendere parte all'adunanza i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale non oltre il giorno 6 maggio p. v.

Mancando il numero legale l'adunanza verrà tenuta il giorno 13 maggio 1923, in seconda convocazione nello stesso luogo e ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

13395 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

d'assemblea gen. dei soci della Società anon. per azioni denominata SOCIETA' AGORDINA PER ELETTRICITA'

Capitale L. 198.000 interamente versato

I soci della Società anonima per azioni denominata Società agordina per elettricità sono convocati in assemblea generale straordinaria, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da L. 198.000 a 297.000.
2. Modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale.

L'adunanza sarà tenuta nella sede sociale nel giorno 13 maggio prossimo venturo, alle ore 14.

Agordo, 16 aprile 1923.

Il presidente
Domenico Gnech.

13397 — A pagamento.

" LA POLARE „

Società anonima

Capitale sociale L. 180.000 — interamente versato

Ghiaccio artificiale - Celle refrigeranti

SEDE IN GORGONZOLA

Ufficio in MILANO - via Cernaia n 11

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti della Società anonima « La Polare » a termine dell'articolo 10 dello statuto sociale, sono convocati in assemblea generale ordinaria, nello studio del signor avv. Giuseppe Mauri, in Milano, via Pasquirolo n. 6, sabato 26 maggio 1923, alle ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente assemblea.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
5. Nomina di consiglieri d'amministrazione.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della loro retribuzione.

I signori azionisti che intendono intervenire all'assemblea dovranno eseguire il deposito delle azioni presso la cassa sociale in Gorgonzola, o presso il signor Giuseppe Poletti a Milano, via Cernaia n. 11, non più tardi del 19 maggio 1923.

Per la validità dell'assemblea occorre l'intervento di almeno metà delle azioni.

In difetto di numero l'assemblea di seconda convocazione s'intende stabilita pel giorno 31 maggio 1923, medesima ora, medesimo locale.

Gorgonzola, 21 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13408 — A pagamento.

Soc. An. Magazzini R. Finzi e C. - Miccio e C.

SEDE IN NAPOLI

Capitale sociale L. 5.000.000 - versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 maggio 1923, alle ore 16, presso la sede sociale in Napoli, via Vittorio Emanuele III, n. 32, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione. Relazione dei sindaci. Bilancio al 28 febbraio 1923 e deliberazioni relative.
2. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922-1923.
3. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923-1924.

Per intervenire all'assemblea le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la Cassa sociale in Napoli, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Occorrendo la seconda convocazione, essa viene sin da ora fissata per il giorno 19 giugno p. v., nello stesso luogo ed ora.

Il Consiglio di amministrazione.

13393 — A pagamento

SOCIETA' ANONIMA

Impresa spedizioni trasporti e sdoganamenti

MILANO

Capitale versato L. 50.000

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 15 maggio 1923, alle ore 10, presso la sede sociale in Strada Valassina, n. 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1923.
4. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti. Emolumento ai sindaci effettivi.

Milano, 23 aprile 1923.

L'amministratore
Guido Reinach

13409 — A pagamento.

Soc. An. Minetti - S. A. M.

Convocazione di assemblea straordinaria

L'assemblea generale degli azionisti è convocata per il giorno 14 maggio, ore 15, presso la sede della Società, via Ormea, 130

Ordine del giorno:

1. Eventuale messa in liquidazione della Società.
2. Nomina del liquidatore e determinazione dei poteri.

Il deposito delle azioni al portatore deve farsi 5 giorni liberi prima della data della convocazione, presso la sede della Società, via Ormea, 130.

Andando deserta o non intervenendo un numero di azionisti sufficiente per la validità dell'assemblea, l'assemblea stessa s'intende convocata per il giorno 22 dello stesso mese, alle ore 15

Per il Consiglio
Il presidente
Minetti Luigi.

13411 — A pagamento

BANCA POPOLARE DI MONOPOLI

I signori azionisti della Banca popolare di Monopoli sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 15 maggio p. v., alle ore 18 in prima convocazione, e per il giorno 22 detto in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissione dell'intero Consiglio di amministrazione per l'entrata in vigore del novello statuto, e nomina dei 9 nuovi consiglieri.
2. Nomina di 3 sindaci e di 2 vice-sindaci per l'esercizio 1923.

Monopoli, 24 aprile 1923.

Il presidente dell'assemblea
Capitanio Domenico.

13410 — A pagamento.

Società anonima tramways siciliani

Capitale sociale L. 2.000.000

SEDE MESSINA

Direzione dell'esercizio Messina

Avviso di convocazione

In correlazione dell'avviso inserito nella *Gazzetta ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1923, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, seconda convocazione, nella sede della Società in Messina, via Ugo Bassi, per il giorno 10 maggio 1923, alle ore 11, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazione relativa.
4. Nomina di tre sindaci titolari e due supplenti per l'esercizio 1923 e determinazione della retribuzione.
5. Comunicazioni varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il 5 maggio prossimo presso la sede sociale in Messina o presso i signori Peirce Brothers in Napoli.

Messina, 24 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13412 — A pagamento.

Società anonima Cooperativa

fra fabbricanti carta asciugata ad aria naturale

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 17 maggio 1923, alle ore 10, nel locale sociale in Voltri, via Garibaldi, n. 13, per deliberare intorno alle pratiche di cui nel seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di messa in liquidazione della Società.
2. Nomina del liquidatore o dei liquidatori.

L'assemblea andando deserta, sarà tenuta in seconda convocazione alle ore 14, stesso giorno e luogo, le deliberazioni rimanendo valide a norma di legge e dello statuto sociale.

Voltri, 23 aprile 1923.

Il presidente
Bussi Luigi.

13432 — A pagamento.

Unione cooperativa " La Previdente ,,

L'assemblea è convocata per il 14 maggio alle ore 18 nella sede sociale in via Capo le Case n. 56, per l'approvazione del bilancio 1922.

In seconda convocazione, occorrendo il 20 maggio alla stessa ora e negli stessi locali.

Roma, 25 aprile 1923.

Il segretario
rag. Costa.

13433 — A pagamento.

Società anonima industrie boschive E. Barrera

SEDE IN ROMA

Capitale L. 1.800.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 11 maggio alle ore 15 nella sede sociale in via del Giardino n. 72, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di mettere in liquidazione la Società provvedimenti relativi.
2. Nomina del o dei liquidatori.

Qualora la prima riunione non raggiungesse il numero legale, l'assemblea di seconda convocazione si terrà il giorno 18 maggio, nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato 5 giorni prima di quello fissato per la riunione presso la sede sociale, e le sedi di Roma del Monte dei Paschi e della Società generale di credito.

Roma, 25 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13431 — A pagamento.

" DUCROT ,,

Società anonima

Capitale sociale L. 7.500.000 — versato

Avviso

di seconda convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 9 maggio 1923, alle ore 15, in seconda convocazione, nella sede sociale di via del Tritone, 138, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Comunicazioni della Presidenza.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di consiglieri di amministrazione.
5. Nomina dei sindaci.
6. Emolumento ai sindaci.

Parte straordinaria:

1. Proposta di assorbimento della Società anonima « Ducrot Mobili e arti decorative » e deliberazioni relative.
2. Modifica degli articoli 1, 5, 9, 39 dello statuto sociale.

Roma, 26 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

N. B. — Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seconda convocazione, nelle casse sociali di Palermo, e presso le sedi della:

Banca commerciale italiana.
Banca nazionale di credito.
Istituto italiano di credito marittimo, in Roma.
Banca Belinzaghi, di Milano.

Roma, 26 aprile 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

13435 — A pagamento.

Soc. Anonima " Ducrot ,, mobili e arti decorative

Capitale sociale L. 4.500.000 - Versato

Avviso

di seconda convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale di seconda convocazione il giorno 9 maggio 1923, alle ore 15,30, nella

sede sociale in via del Tritone n. 138, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Comunicazione della presidenza.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e relative deliberazioni.
4. Emolumento ai sindaci.
5. Eventuale nomina di consiglieri e di sindaci.

Parte straordinaria:

1. Proposta di fusione con la Società anonima « Ducrot ».
2. Eventuale nomina di liquidatori e deliberazioni relative.

Roma, 26 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministraazione.

N. B. - Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni almeno 5 giorni prima di quello fissato per la convocazione, nelle Casse sociali di Palermo e di Roma e presso le sedi della:

Banca commerciale italiana;
Banca Nazionale di credito;
Istituto Italiano di credito marittimo in Roma;
Banca Bellinzaghi di Milano.

13436 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

DIFFIDA

La Società « Assicurazioni Generali di Venezia » fa noto che il signor prof. Giovanni Paggi fu Domenico, assicurato con la polizza n. 112257/50209 emessa in data 11 febbraio 1912, per L. 10.000 le ha dichiarato di avere smarrita la polizza stessa.

La Società suintestata diffida pertanto chiunque possieda la polizza suddescritta, a volerla presentare alla sua direzione in Venezia, avvertendo che in difetto di presentazione, o di notifica di opposizione giudiziale alla stessa Direzione, da farsi entro un anno dalla prima pubblicazione della presente diffida, la polizza suindicata sarà dichiarata nulla e la Società potrà rilasciarne un duplicato.

13392 — A pagamento.

Ufficio amministrativo della provincia di Novara

AVVISO

di deliberamento provvisorio

SI NOTIFICA

che nell'asta ieri tenutasi in questo ufficio giusta l'avviso in data 13 corr. mese, vennero aggiudicati in via provvisoria i seguenti appalti di manutenzione stradale:

Durante il biennio 1923-1924:

Lotto 2.

Strada provinciale Biella-Valsesia, 1° tronco da Zunaglia a Mosso S. Maria, col ribasso di L. 3 per cento sull'importo presuntivo che resta ridotto a L. 21.340.

Durante il triennio 1923-1925:

Lotto 4.

Strade semiprovinciali Croce Mosso-Cossato, 1° tronco, e Cossato-Valle Strona, col ribasso di L. 2,20 per cento sull'importo presuntivo annuo, che resta ridotto a L. 14.376,60.

Il termine dei fatali per presentare offerte di ulteriore ribasso non inferiore al ventesimo sulle somme sovraindicate scade alle ore 11 del 2 prossimo maggio.

Gli offerenti devono produrre i voluti certificati di moralità ed idoneità e la ricevuta del prescritto deposito di garanzia fatto in questa Cassa provinciale, in ragione di un decimo dell'importo del rispettivo lotto.

I capitolati relativi sono visibili in questo ufficio.

Novara, 21 aprile 1923.

Il segretario generale
Berra.

13416 — A pagamento.

Ufficio amministrativo della provincia di Novara

AVVISO

di deliberamento provvisorio

SI NOTIFICA

che nell'asta di ieri tenutasi in quest'ufficio giusta l'avviso in data 9 corrente mese, l'appalto della manutenzione 1923-924 del 2° tronco strada provinciale Novara-Lago D'Orta, compreso tra Borgomanero e Pettenasco con diramazione per Orta e strade semiprovinciali di Gargallo, Soriso, Miasino a Briga venne aggiudicato provvisoriamente col ribasso di L. 3,60 per cento sull'importo presuntivo annuo che resta ridotto a L. 34.144,88.

Il termine dei fatali per presentare offerte di ulteriore ribasso non minore del ventesimo su detta somma scade alle ore undici precise del 3 prossimo maggio.

Gli offerenti devono produrre i voluti certificati di moralità ed idoneità e la ricevuta del prescritto deposito di L. 3600 fatto in questa cassa provinciale.

Il capitolato relativo è visibile in questo ufficio.

Novara, 21 aprile 1923.

Il segretario generale
Berra.

13415 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Salerno

Poichè la giornata di oggi è stata dichiarata festiva, con R. decreto posteriore al bando, le aste pubbliche che dovevano tenersi stamane per l'appalto dei seguenti lavori, sono rinviate al giorno 5 maggio p. v., sotto tutte le condizioni stabilite con gli avvisi di asta del 10 aprile 1923, pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno del dì 11 aprile 1923, n. 85, e sul Foglio degli annunzi legali della Provincia:

I.

Costruzione di una variante della strada Amalfi Rio Carcarone e precisamente tra le km. 42 - 43.

II.

Lastricamento con basoli vulcanici di 1ª e 2ª classe per la pavimentazione del tratto dall'Alveo Murelle alla Contrada Passo e costruzione di un tratto di marciapiedi sulla strada Pagani Pozzo dei Goti.

Salerno, 21 aprile 1923.

Visto: Il presidente
Moscati.

Il segretario delegato ai contratti
F. Calella.

13418 — A pagamento.

R. Istituto Femminile SS. Trinità e Paradiso in Vico Equense

AVVISO D'ASTA

Il giorno 19 maggio 1923, alle ore 11 antimeridiane, nella sede del R. Istituto Femminile SS. Trinità e Paradiso in Vico Equense, al Corso Filangieri n. 22, dinanzi al sottoscritto o chi per lui, si terranno pubblici incanti ad estinzione di candela vergine, per la vendita di quattro zone del fondo rustico Terranova di proprieta di questo R. Istituto e cioè:

Lotto 1.

È formato dal primo appezzamento della zona Cattigno alla zona B che resta all'Istituto.

Esso confina perciò a settentrione con via provinciale, ad oriente col terreno del R. Istituto SS. Trinità, a mezzodì con la via Pezzolo ed a ponente col secondo lotto.

Ha la superficie di are 27,81 l'imponibile catastale rispettivo di L. 111,77 ed esce all'asta per il prezzo di L. 68.430.

Lotto 2.

È formato dall'appezzamento della zona Cattigno a quello del primo lotto.

Esso confina perciò a settentrione con la via provinciale, ad oriente col primo lotto, mezzodì con la via Pezzolo ed a ponente col terzo lotto.

Ha la superficie di are 17,21 l'imponibile catastale rispettivo di L. 84,33 ed esce all'asta per il prezzo di L. 51.630.

Lotto 3.

È formato dall'appezzamento della zona Cattigno a quello del secondo lotto.

Esso confina perciò a settentrione e ponente con la via provinciale, ad oriente col secondo lotto ed a mezzodì con la via Pezzolo.

Ha la superficie di are 14,58 e l'imponibile catastale rispettivo di L. 71,44 ed esce all'asta per il prezzo di L. 43.740.

Lotto 4.

È formato dall'appezzamento D del fondo rustico Terranova, a valle della via provinciale, appezzamento che trovasi a sud della zona occupata dal comune di Vico Equense, per uso di pubblico giardino.

Detto appezzamento o 4° lotto confina a settentrione col giardino pubblico, ad oriente con la via provinciale, a mezzodì con la via comunale Pezzolo, discesa per quel tratto alla marina di Equa ed a ponente con il terreno di Esposito. Ha la superficie di are 21,74 e l'imponibile relativo di L. 31,52, ed esce all'asta pel prezzo di L. 65.220.

L'asta si aprirà separatamente per ogni lotto e sulla base del prezzo per ciascun lotto indicato.

Per essere ammesso all'asta bisogna consegnare prima della sua apertura, nelle mani di chi la presiede, le bollette rilasciate dal tesoriere del R. Istituto comprovanti:

a) il fatto deposito di due decimi del prezzo messo dalla Amministrazione per base di concorso al lotto messo in vendita, come garenzia dell'offerta;

b) il deposito di un terzo decimo per le spese d'asta e contratto, salvo conteggio finale a norma di legge.

Detti depositi saranno restituiti a chiusura di incanto, eccetto quelli dell'aggiudicatario, il quale invece dovrà completare il deposito di cui alla lett. a) con l'aumento fatto nella licitazione e rimarrà a garanzia dell'offerta giusta il capitolato.

Non sarà ammesso all'incanto chi nei precedenti contratti con l'Amministrazione non ha osservato i patti, e potrà essere escluso chiunque abbia quistioni pendenti.

Le offerte in aumento non potranno essere minori di lire cento nè si procederà a licitazione se non vi saranno le offerte almeno di due concorrenti.

È lecito a chiunque sia riconosciuto ammissibile all'incanto di fare nuova offerta in aumento del prezzo del provvisorio deliberamento, purchè tale offerta non sia minore del ventesimo, e garentita dai relativi depositi.

Con altro avviso sarà indicato il tempo utile per la presentazione delle offerte in grado di ventesimo.

In mancanza di offerte di auemnto, il deliberamento provvisorio diverrà definitivo salvo la superiore approvazione.

La perizia giurata con il capitolato d'oneri contenenti i patti e le condizioni che regolano la presente asta, sono ostensibili a tutti in Vico Equense nella segreteria del R. Istituto.

Tutte le spese di asta e di qualunque altra natura sono a carico esclusivo del deliberatario.

Vico Equense, 20 aprile 1923.

Il presidente
T. De Gennaro

Il segretario
G. Magara.

13381 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

SECONDO INCANTO
per vendita di stabili rurali

Lunedì 14 maggio prossimo, alle ore 10.30, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale dei sovraintestati Ospizi, il signor presidente, o chi per esso, terrà un secondo incanto pubblico alla candela vergine, il primo essendo riuscito deserto, per alienare in due lotti gli stabili sotto indicati:

Lotto 1

Poss. Pivoa, comune Borgo S. Donnino, frazione Castione, ettari 22,01,11, biolche 71 e 44/100.

Prezzo a base d'incanto L. 140.000.

Minima offerta in aumento L. 1000.

Lotto 2.

Poss. Di Mezzo, comune Borgo S. Donnino, frazione Castione, ettari 18,84,41, biolche 61 e 16/100.

Prezzo a base d'incanto L. 130.000.

Minima offerta in aumento L. 1000.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di:

L. 14.000 per il 1° lotto;

L. 13.000 per il 2° lotto;

per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

L'aggiudicazione seguirà quando vi siano offerte almeno di due concorrenti per ogni lotto, e sarà provvisoria; fino alle ore 16 del giorno 30 maggio prossimo, potranno essere presentate nuove offerte in aumento, purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

L'acquirente, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

I capitolati delle condizioni di vendita sono visibili negli uffici dell'Amministrazione predetta e presso il notaio sig. dott. Giovanni Fontanabona, via Cavour n. 109, nei giorni ed ore consueti

Parma, 23 aprile 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

13422 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

Avviso d'asta a termini abbreviati

Secondo esperimento

SI FA NOTO

che nel giorno 12 maggio 1923, alle ore 15,30, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà al secondo esperimento d'incanti a ribasso col metodo della estinzione delle candele ed a termini abbreviati a dieci giorni, per l'appalto della fornitura di m. 24.000 di tela per lenzuola pel manicomio provinciale, in conformità del capitolato speciale approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 29 gennaio 1923, adottata con i poteri del Consiglio.

Il prezzo su cui s'apre la gara è di L. 7 al metro e quindi lire 168.000 per tutta la fornitura.

Il pagamento di detto prezzo depurato del ribasso d'asta, verrà eseguito nei modi e termini indicati dal capitolato speciale di oneri.

Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori all'uno per cento.

L'appalto s'intende pattuito da parte del deliberatario, con l'obbligo della esatta osservanza del capitolato generale a stampa del capitolato speciale per la fornitura sopra indicata, potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 3 del capitolato speciale di oneri rilasciato da una Camera di commercio del Regno;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta non anteriori alla data di tre mesi;

c) di un certificato con cui il concorrente attesti di aver presa conoscenza della fornitura, di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione della fornitura e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro

complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel caso solo che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo, se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore;

e) del certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1. L'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato.

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio con la indicazione della cittadinanza di ciascun socio.

3. La prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato, dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento.

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, o di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori, di cui alla lettera *a*) sopra indicata.

5 La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto, di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lettera *b*) *c*) ed *e*) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere della Amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso spese di aste e diritti relativi

E' in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere *a*) e *b*) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con questa Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito, presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 8400.

La cauzione definitiva sarà di L. 16.800 che dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro 5 giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso di inadempianza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto e d'ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario e per l'oggetto i concorrenti che non sieno Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti in contanti la somma di lire 5040 in acconto salvo gli aggiusti al definitivo. Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre, seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Nel secondo esperimento d'incanti, di cui nel presente manifesto, l'aggiudicazione provvisoria avrà luogo anche con un solo concorrente.

In caso di aggiudicazione sarà indicato con altro manifesto il termine utile per la presentazione di aumento del ventesimo (5 0[0).

È riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito, e della R. prefettura nel rito.

Napoli, 7 aprile 1923.

Il segretario generale ff.
L. M. De Martino.

13417 — A pagamento.

COMUNE DI OSTRA

AVVISO
di definitivo incanto a termini abbreviati
per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo
per il quinquennio 1923-1927

Essendo stata presentata in tempo utile dal sig. Arcangelo Palumbo fu Giuseppe residente in Filottrano l'offerta di aumento del ventesimo in L. 1835 sulla corrisposta per la quale era stato provvisoriamente aggiudicato, nell'incanto del 14 corrente, l'appalto dei dazi di consumo governativi, comunali e addizionali per il quinquennio 1923-1927.

SI RENDE NOTO

che alle ore 11 di martedì 1° maggio p. v. avanti il sottoscritto sarà tenuto un nuovo e definitivo incanto per l'appalto suddetto.

L'asta verrà aperta sul canone migliorato di L. 38.535 ed anche un solo offerente darà luogo all'aggiudicazione.

Rimane fermo l'obbligo del deposito di L. 3500, a garanzia dell'offerta e per le spese, come la esibizione del certificato di buona condotta.

Per quanto altro si richiamano le condizioni di cui all'avviso di 1° incanto, 4 aprile corrente.

Ostra, 23 aprile 1923.

Il commissario prefettizio
A. Woodley Losack.

13403 — A pagamento.

COMUNE DI CARPI

2° esperimento d'asta per vendita d'immobile

IL SINDACO

Vista la deliberazione 10 febbraio 1923 del Consiglio comunale approvata dalla G. P. A. il 4 marzo successivo col n. 1837, con la quale veniva stabilita la vendita all'incanto pubblico dell'edificio e sottostante terreno detto « Bagno Pubblico » in Carpi-Città;

Visto il verbale d'asta deserta 12 aprile corrente.

Vista la deliberazione 17 aprile della Giunta municipale.

Vista la legge testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016 sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato;

RENDE NOTO

che il giorno 17 maggio 1923, alle ore 10, in una sala del Palazzo Comunale avanti lui stesso o chi per esso, si procederà ad un secondo esperimento d'asta ad unico incanto ed al migliore offerente per la vendita del fabbricato con sottostante terreno detto « Bagno Pubblico » in Carpi-Città, così descritto in catasto:

TERRENI

Mapp. 4863 prato irriguo ett 0,29,65 R. I. L. 44,92.
Mapp. 4844 prato arborato ett. 0,02,17 R. I. L. 1,40.
Mapp. 7330 prato arborato ett. 0,00,96 R. I. L. 0'62
con un totale di ett. 0,32,78 R. I. L. 46,94.

Fabbricati:

Strada dei Mulini, civ. n. 3, fabbricato già ad uso bagno pubblico, con piani 3 (sotterraneo vani 1, pianterreno vani 2, 1° piano vani 2) ed il reddito imponibile di L. 112,50; ai confini: strada provinciale per Modena, via Mulini, Canale demaniale di Carpi.

L'incanto avrà luogo mediante offerte segrete da presentarsi, o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Condizioni dell'asta

1. La gara sarà aperta in base al prezzo peritale di L. 68.670.

2. L'immobile viene venduto nelle condizioni in cui si trova nel giorno dell'asta.

3. Per essere ammesso alla gara occorre depositare presso l'esattore tesoriere comunale (Cassa di risparmio) la somma di L. 10.000, quale cauzione provvisoria ed altre L. 10.000 per tutte le spese d'asta e conseguenti che sono a carico dell'aggiudicatario.

4. L'aggiudicazione avrà luogo anche col concorso di un solo offerente.

5. Le spese dell'incanto, di pubblicità, dell'istrumento di compra-vendita, di registro, trascrizioni, voltura, ecc. saranno tutte a carico dell'aggiudicatario.

6. Il possesso dello stabile con tutte le sue adiacenze e pertinenze, verrà dato col giorno 1° giugno 1923. Sulla piena libertà dell'immobile sono visibili norme e documenti presso la segreteria municipale.

7. L'acquirente non potrà destinare il fabbricato ad uso bagno pubblico.

8 Il risultato dell'incanto è impegnativo per l'aggiudicatario mentre per il Comune lo sarà solamente quando gli atti saranno stati resi esecutori dalla superiore autorità.

9. La stipulazione del relativo atto di ratifica dovrà rogarsi da notaio dopo dieci giorni dal visto di approvazione, nel quale giorno l'aggiudicatario dovrà fornire la prova di avere versato l'intero prezzo alla Esattoria-tesoreria comunale.

Carpi, 18 aprile 1923.

Il sindaco
Schiavi.

Il segretario
Sormani.

13380 — A pagamento.

AVVISO D'ASTA

Nel giorno 18 maggio del corrente anno, alle ore 10, nello studio del sottoscritto notaro posto in Parma, via Farini n. 41, si terrà pubblico incanto col metodo della candela vergine per l'affitto della possessione « Cerro » posta nel comune di Fontanellato di ettari 27, are 48, centiare 99, del reddito di L. 1027.87, di proprietà del « Pio legato Galcotti ».

L'asta è ad unico incanto sulla messa a prezzo di L. 20.600 come pensione annua di affitto.

I concorrenti dovranno depositare L. 3000 prima dell'asta.

Il capitolato d'oneri è visibile nello studio del sottoscritto notaro.

Il notaro
dott. Aldo Albertelli.

13404 — A pagamento.

PROVINCIA DI ROMA

Circondario di Viterbo

Comune di Barbarano Romano

Avviso di vigesima

per la vendita di fabbricati comunali

Avvenuta oggi la provvisoria aggiudicazione per la vendita dei fabbricati di proprietà di questo Comune divisi in 14 lotti, il sottoscritto commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune predetto, rende noto che fino alle ore 12 del giorno 6 maggio p. v. si ricevono in quest'ufficio le offerte di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo migliorato per ogni lotto qui appresso indicato.

Le offerte, in carta bollata, dovranno essere accompagnate dal deposito prescritto per ogni lotto, e contenere la dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni richiamate nell'avviso di asta in 1° esperimento.

Descrizione dei lotti

Lotto 1.

Stalla e fienile in via Principe Umberto segnata in catasto sez. 1, col n. 11 sub. 2, e precisamente la prima che si trova sulla strada d'accesso, aggiudicata provvisoriamente al sig. Sagretti Carlo per L. 4000.

Deposito per le spese L. 600.

Lotto 2.

Altra stalla e fienile nella stessa via, attigua alla precedente, in catasto compresa nel numero 11, sub. 2, aggiudicata al sig. Raffaelli Francesco per L. 5000.

Deposito per le spese di L. 750

Lotto 3.

Fabbricato in via Vittorio Emanuele (osteria), mappa sezione 1, n. 33, aggiudicato al sig. Sagretti Carlo per L. 16.000.

Deposito L. 2400.

Lotto 4.

Cantina in via dell'Osteria, catasto sez. 1 n. 19 sub 1 (già del Demanio), aggiudicato al sig. De Sanctis Serafino per L. 3050.

Deposito L. 456.

Lotto 5.

Altra cantina nella stessa via, confinante con Di Filippo Antonia, sez. 1 n. 2 sub. 1, aggiudicato a Coccia Stefano per L. 3100.

Deposito L. 465.

Lotto. 6.

Casa in via Porta Canale sottostante a quella di Panicali Francesco, sez. 1, n. 183 e 184 sub. 1, aggiudicata a Ghirga Giuliano per L. 7000.

Deposito L. 1050.

Lotto 7.

Altra casa di un vano in via Porta Canale, confinante coi fratelli Brescolini, sez. 1, n. 181 sub. 2, aggiudicata a Silvi Domenica, vedova Bernini per L. 6160.

Deposito L. 924.

Lotto 8.

Ambiente ad uso tinello formato all'Arco del Ponte, compreso nel n. 186 di mappa, aggiudicato a Pietrini Domenico per L. 2000.

Deposito L. 300.

Lotto 9.

Ambiente ad uso stalla in via Porta Canale sez. 1, n. 183 sub. 3, e 184 sub. 3, aggiudicato a Cocchi Giovanni di Pietro per L. 2310.

Deposito L. 346.

Lotto 10.

Fabbricato ad uso stalla in via del Casalino n. 168 sub. 1 e 169 sub. 2, aggiudicato a Coccia Stefano per L. 10.000.

Deposito L. 1500.

Lotto 11.

Ambiente sotto la casa Fiaschetti in via Vittorio Emanuele, n. 131, aggiudicato ad Olivieri Giacinto per L. 2625.

Deposito L. 393,

Lotto 12.

Grottino ad uso stalla in via Porta Canale, aggiudicato a Guerrini Giuliano per L. 195.

Deposito L. 30.

Lotto 13.

Grotta a Canale, aggiudicata a De Angelis Mariano per L. 1535

Deposito L. 230.

Lotto 14.

Altra grotta a Canale, contigua alla precedente, e cioè la seconda andando verso la Bandita, aggiudicata allo stesso De Angelis Mariano per L. 1610.

Deposito L. 241.

Barbarano Romano, 19 aprile 1923.

Il commissario prefettizio
Paolo Tufi.

13420 — A pagamento.

Municipio di Forlì

Asta a termini abbreviati
per l'appalto della riscossione della tassa posteggi

Il R. Commissario

Vista la deliberazione 13 marzo u. s. approvata dalla G. P. A. il 22 stesso mese col n. 3718;

RENDE NOTO

Il giorno 7 maggio p. v., alle ore 11 ant. nella residenza comunale, avanti il sottoscritto o chi per esso avrà luogo l'asta pubblica per l'appalto della riscossione della tassa d'occupazione di spazi ed aree pubbliche della città di Forlì (posteggi) durante il periodo dal 1° giugno 1923 ai 31 maggio 1926.

L'asta seguirà col metodo delle schede segrete a forma dell'art. 87, lett. *a)* del regolamento per la contabilità generale dello Stato, in aumento del prezzo base di L. 100.000 annue,

Chi intende partecipare alla gara dovrà far pervenire alla segreteria comunale prima dell'apertura dell'asta la propria offerta, redatta su carta da L. 2,40, chiusa in busta suggellata, e la quietanza del deposito eseguito presso l'economato comunale di lire 17.500 (L. 10.000 a garanzia della serietà dell'offerta, L. 7500 per le spese d'asta e di contratto).

Si farà luogo ad aggiudicazione anche con un solo concorrente, purchè sia stato migliorato o almeno raggiunto il prezzo base di L. 100.000.

Il canone annuo dovrà essere corrisposto dall'appaltatore in rate mensili posticipate in base alle disposizioni del capitolato di appalto visibile presso la segreteria comunale nelle ore di ufficio.

Tutte le spese d'asta e di contratto e successive sono a carico dell'appaltatore.

Forlì, 17 aprile 1923.

Il R. Commissario
Dall'Alpi.

Il segretario generale
Leoni.

13419 — A pagamento.

R. Prefettura di Forlì

Avviso d'asta

per l'appalto del servizio di fornitura nella Casa di Correzione di Forlì

L'avviso d'asta in data 17 corr. per l'appalto di cui sopra resta come appresso modificato:

Sono soppressi i numeri due, tre, tredici e quattordici delle condizioni speciali d'appalto.

Il termine di cui al numero otto per la stipulazione del contratto è ridotto a giorni otto.

I generi d'appaltarsi sono i seguenti:

GENERI

Lotto 1.

Pane ordinario kg. 39.000.
Prezzo d'asta L. 1,50.
Ammontare della fornitura L. 58.000.

Lotto 2.

Carne di bue e manzo kg. 2000.
Prezzo d'asta L. 7.
Ammontare della fornitura L. 14.000

Lotto 3.

Riso di 2ª qualità kg. 2400.
Prezzo di base L. 2.
Ammontare della fornitura L. 4800.
Fagioli secchi kg. 3000.
Prezzo d'asta L. 1,30.
Ammontare della fornitura L. 3900.
Paste di 2ª qualità kg. 10.000.
Prezzo d'asta L. 2.
Ammontare della fornitura L. 20.000.
Ammontare della fornitura del lotto L. 28.700.

Lotto 4.

Lardo gk. 1000.
Prezzo d'asta L. 7.
Ammontare della fornitura L. 7000.

Lotto 5.

Legna di essenza forte q.li 200.
Prezzo d'asta L. 20.
Ammontare della fornitura L. 4000.
Carbone minerale q.li 120.
Prezzo d'asta L. 32.
Ammontare della fornitura L. 3840.
Ammontare della fornitura pel lotto L. 7840.

Forlì, 17 aprile 1923.

Il segretario ai contratti
Costa.

13406 — A credito.

Ministero della giustizia e degli affari di culto

Direzione generale delle carceri

Prefettura della provincia di Pesaro e Urbino

Avviso d'appalto ad unico incanto
per la provvista di commestibili e combustibili pel mantenimento dei condannati o ricoverati nella Casa di correzione di Urbino dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1925

Nel giorno di sabato 12 maggio 1923, alle ore 10 antimeridiane, si addiverrà in questa prefettura, avanti al sig. prefetto, o chi per esso, all'incanto per l'appalto in lotti separati per la somministrazione dei viveri e combustibili occorrenti per la casa di correzione in Urbino.

1. L'incanto avrà luogo a termini degli articoli 87, lettera A e 90 comma 5° e 6° del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, è cioè mediante offerte segrete, senza scheda Ministeriale di ribasso, e con aggiudicazione definitiva, al primo esperimento d'asta, anche nel caso che vi sia un solo concorrente alla gara.

Le offerte su carta da bollo da una lira, dovranno presentarsi all'atto dell'incanto o dovranno farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

2. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 31 agosto 1891 ostensibili in quest'ufficio di prefettura.

3. L'appalto avrà principio al 1° luglio 1923 e terminerà al 30 giugno 1925.

4. L'asta verrà aperta sulla base del prezzo determinato per ogni lotto dal prospetto che fa seguito al presente avviso, e le offerte del ribasso per ciascun lotto saranno fatte in ragione di un tanto per cento sull'ammontare complessivo d'ogni lotto.

5. Gli aspiranti all'asta prima dell'apertura dell'incanto dovranno giustificare presso l'autorità preposta al medesimo la loro idoneità per essere ammessi a far partito, mediante certificato di idoneità e moralità, debitamente legalizzato, di data non anteriore a tre mesi al giorno fissato per l'incanto, rilasciato dall'autorità municipale del luogo di domicilio del concorrente, e certificato di penalità, pure di data non anteriore a tre mesi al giorno fissato per l'incanto.

Inoltre dovranno comprovare di aver depositato in contanti od in biglietti aventi corso legale o in rendita del debito pubblico in corso al giorno del deposito o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato per il loro valore effettivo al corso di Borsa, una somma equivalente al 3 0[0 dell'importare del lotto o lotti ai quali vogliono concorrere, come deposito provvisorio.

6. Le offerte dovranno contenere l'indicazione, del ribasso, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

7. Avvenuta l'aggiudicazione, il deliberatario entro otto giorni dalla data della medesima dovrà stipulare in questa prefettura regolare contratto, e sarà tenuto a prestare in garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una cauzione corrispondente al 5 °/₀ dell'ammontare della sua impresa mediante vincolo di cartelle nominative del debito pubblico, o col deposito di titoli al portatore dello stesso debito, o di altri titoli emessi o garantiti dallo Stato oppure dal corrispondente capitale, nella Cassa dei depositi e prestiti.

La rendita pubblica o gli altri titoli si valutano al corso medio del semestre luglio-dicembre 1922 e sono ammessi per 9[10 del loro valore di borsa. Ai detti titoli devono essere unite le cedole non ancora maturate. Se la cauzione è prestata con certificati di rendita nominativa, questi debbono essere liberi da ogni precedente vincolo od ipoteca e corredati dell'atto di consegna del titolare al vincolo cauzionale.

8. Le spese tutte degli incanti di deliberamento, contratto, stampa, pubblicazioni di avvisi d'asta, registro ed ogni altra inerente al contratto stesso sono a carico dell'appaltatore.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito senza rendersi offerenti verrà solo rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

ELENCO
delle qualità dei singoli generi da somministrarsi

Lotto 1.

Pane ordinario kg. 35.000.
Prezzo d'asta L. 1,30 al kg.
Ammontare della fornitura L. 45.500.

Lotto 2.

Carne di bue e manzo kg. 1725.
Prezzo d'asta L. 8 al kg.
Ammontare della fornitura L. 13.800.
Lardo kg. 500.
Prezzo d'asta L. 8 al kg.
Ammontare della fornitura L. 4000.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 17.800.

Lotto 3.

Vino ettolitri 2.
Prezzo d'asta L. 1,60 al litro.
Ammontare della fornitura L. 320.
Aceto ettolitri 4.
Prezzo d'asta L. 1,60 al litro.
Ammontare della fornitura L. 640.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 960.

Lotto 4.

Riso di 2ª qualità kg. 2700.
Prezzo d'asta L. 2,25 al kg.
Ammontare della fornitura L. 6075.
Fagioli secchi kg. 3400.
Prezzo d'asta L. 1,70 al kg.
Ammontare della fornitura L. 5780.
Ceci secchi kg. 1200.
Prezzo d'asta L. 1,80 al kg.
Ammontare della fornitura L. 2160.
Farina di granturco kg. 600
Prezzo d'asta L. 1,25 al kg.
Ammontare della fornitura L. 750
Ammontare della fornitura per il lotto L. 14.765.

Lotto 5.

Paste di 2ª qualità kg. 4500.
Prezzo d'asta L. 1,80 al kg.
Ammontare della fornitura L. 8100.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 8100.

Lotto 6.

Patate kg. 4000.
Prezzo d'asta L. 0.80 al kg.
Ammontare della fornitura L. 8000.
Frutta fresca e secca kg. 4000.
Prezzo d'asta L. 2.
Ammontare della fornitura L. 3200.
Erbaggi kg. 1200.
Prezzo d'asta L. 0,50 al kg.
Ammontare della fornitura L. 600.
Legumi verdi kg. 400.
Prezzo d'asta L. 0,60 al kg.
Ammontare della fornitura L. 240.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 12.043.

Lotto 7.

Olio di oliva per condimento litri 250.
Prezzo d'asta L. 7,75 al litro.
Ammontare della fornitura L. 1937,50.
Petrolio raffinato litri 50.
Prezzo d'asta L. 2,40 al litro.
Ammontare della fornitura L. 120.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 2057.50.

Lotto 8.

Formaggio kg. 20.
Prezzo d'asta L. 30 al kg.
Ammontare della fornitura L. 600.
Latte litri 450.
Prezzo d'asta L. 1.50.
Ammontare della fornitura L. 675.
Uova dozzine 20.
Prezzo d'asta L. 7,20 alla dozzina.
Ammontare della fornitura L. 144.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 1419

Lotto 9.

Legna di essenza forte q.li 350.
Prezzo d'asta L. 13 al q.le.
Ammontare della fornitura L. 4550.

Lotto 10.

Carbonella q.li 50.
Prezzo d'asta L. 28 al q.le.
Ammontare della fornitura L. 1400.

Pesaro, 20 aprile 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Serino.

13405 — A credito.

Ministero della Marina

Direzione generale dei servizi amministrativi - (Divisione contratti)

AVVISO D'ASTA
per unico incanto

SI FA NOTO

che il giorno 21 maggio 1923, alle ore 11, avrà luogo simultaneamente presso il Ministero della marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi e presso i Comandi dei Regi arsenali di Spezia, Pola e Taranto, innanzi ai signori capi dei rispettivi uffici contratti un pubblico unico incanto per l'appalto della provvista alla Regia marina di

CARNE MACELLATA DI BUE

per la somma presunta complessiva di L. 1.760.000 in quattro lotti:

Lotto 1.

Carne macellata di bue quintali 1200
Buoi nel deposito n. 8.
Prezzo unitario L. 950.
Ammontare presuntivo del lotto L. 1.140.000.
Durata del contratto 6 mesi.
Sede per la consegna del lotto: Spezia.

Lotto 2.

Carne macellata di bue quintali 200.
Buoi nel deposito n. 3.
Prezzo unitario L. 900.
Ammontare presuntivo del lotto L. 180.000.
Durata del contratto 6 mesi.
Sede per la consegna del lotto: Venezia.

Lotto 3.

Carne macellata di bue quintali 300.
Buoi nel deposito n. 3.
Prezzo unitario L. 900.
Ammontare presuntivo del lotto L. 270.000
Durata del contratto: 6 mesi.
Sede per la consegna del lotto: Pola.

Lotto 4.

Carne macellata di bue quintali 200
Buoi nel deposito n 4.
Prezzo unitario L. 850.
Ammontare presuntivo del lotto L. 170.000.
Durata del contratto: 6 mesi.
Sede per la consegna del lotto: Maddalena.
Totale quintali 1900.
Totale dell'ammontare dei lotti L. 1.760.000.

nei limiti di tempo ed alle altre condizioni stabilite dal relativo capitolato di oneri in data 12 aprile 1923 del Ministero della marina, Ispettorato di Commissariato, nonchè da quelle generali di appalto da osservarsi per le forniture e le vendite dei generi ali-

mentari per conto della R. marina approvate con decreto Ministeriale 7 giugno 1912.

Nei prezzi sono compresi i dazi di consumo e qualunque altro balzello, o diritto inerente alla macellazione.

L'appalto forma quattro lotti e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art. 87, comma A) del regolam. per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato cioè mediante offerte segrete scritte su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato, con impronta a ceralacca alle autorità appaltanti per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto.

Sulla parte esterna del piego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte, sottoscritte o presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato, oltre che in cifre, anche in lettere, sotto pena di nullità.

Detto ribasso dovrà inoltre essere espresso in un tanto per ogni cento lire dell'importo complessivo del lotto.

I risultati ottenuti nelle varie sedi d'incanto saranno riassunti dal Ministero della marina, che, in pubblica seduta, il giorno 29 maggio 1923, alle ore 11, procederà all'aggiudicazione definitiva a favore di colui che avrà fatto partito più vantaggioso, superando o almeno raggiungendo il ribasso minimo contenuto nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta per lotto.

Saranno ammesse agl'incanti solamente quelle Ditte le quali proveranno, per mezzo di certificati di data non anteriore a due mesi da quella del presente avviso, rilasciati dalle Camere di commercio sotto la cui giurisdizione la Ditta concorrente risiede ed ha la cerchia dei propri affari, o, in mancanza, dai sindaci dei Comuni, di essere negozianti grossisti del genere da fornire, con avvertenza che le Commissioni d'incanto non procederanno all'apertura dei pieghi contenenti le offerte se non dopo riconosciuta la regolarità di tale certificato.

Saranno dispensati dall'esibizione del certificato i concorrenti che comproveranno di aver fornito la carne negli ultimi sei mesi, con soddisfazione dell'Amministrazione marittima.

Tale soddisfazione dovrà risultare da certificato rilasciato dall'autorità incaricata di vigilare alla esecuzione del contratto.

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una sezione di tesoreria provinciale del Regno (Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi, la somma di L. 114.000 pel 1° lotto, di L. 18.000 pel 2° lotto, di L 27.000 pel 3° lotto e di L. 17.000 pel 4° lotto, in contanti od in titoli di credito emessi o garantiti dallo Stato, al corso legale del giorno e del luogo del deposito.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà, entro cinque giorni dalla partecipazione della definitiva aggiudicazione presentarsi a questo Ministero (Divisione contratti) per le pratiche relative alla stipulazione del contratto, trascorsi i quali sarà in facoltà dell'Amministrazione di dichiararlo decaduto dal diritto di eseguire l'impresa, devolvendo la cauzione prestata a beneficio dell'Erario.

Le spese di registro, bollo, stampa, ecc., saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a quest'ufficio all'atto della stipulazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso i Comandi dei Regi arsenali (uffici contratti) di Spezia, di Taranto, di Pola, Comandi delle basi navali di Napoli e Venezia e presso le principali Camere di commercio del Regno.

Roma, 23 aprile 1923.

Il capo sezione ai contratti
dott. Angelico Pacelli

13388 — A credito.

Corpo Reale delle Foreste

Ripartimento di Brescia

Distretto di Brescia

1° AVVISO D'ASTA

per la vendita delle sottoindicate partite di piante e di legno della foresta demaniale inalienabile Fontana in comune di Marmirolo (provincia di Mantova)

Nella casa d'Amministrazione della foresta demaniale Fontana in comune di Marmirolo (provincia di Mantova) nel giorno 22 maggio 1923, alle ore 10, alla presenza dell'Ispettore forestale capo del ripartimento di Brescia o di un suo incaricato avrà luogo una pubblica asta per la vendita delle seguenti partite di piante e legno della detta foresta Fontana:

a) n. 242 piante latifoglie della sezione 35ª;

b) n. 216 piante (212 pioppi italici e 4 ontani) lungo il viale di circuito a mezzodì:

c) n. 27 piante (26 pioppi del Canadà ed un olmo), a sinistra ed a destra della Begotta;

d) n. 1046 piante latifoglie delle sezioni 37, 38, 39 e 40 e della striscia di bosco confinante colle sezioni 40 e 36 verso il prato presso la polveriera, oltre la linea delimitata da stanti lapidei e dalla striscia boscata fra il Parcarello e la Sgarzabella;

e) n. 215 piante secche e di schianto delle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33 e 34.

f) la legna del sottobosco delle sezioni 35, 37, 38, 39 e 40 (compresi i rami delle piante d'alto fusto di carpino fino a metà altezza) e della striscia boscata confinante colla sezione 40 sita verso il prato presso la polveriera oltre la linea delimitata da stanti lapidei, compresa inoltre la striscia cespugliata vegetante fra i coltivi e la strada che conduce alla polveriera.

Le dette partite di piante e legno sono alienabili sotto l'osservanza del presente avviso e del relativo quaderno d'oneri in data 30 novembre 1922 in un unico lotto in base al prezzo globale di L. 68.933,50.

Sino alle ore 12 del giorno trentesimo successivo a quello della aggiudicazione, il cui risultato sarà pubblicato con apposito avviso, si potrà presentare in iscritto all'Ispettorato forestale di Brescia l'offerta di aumento sul prezzo della medesima, la quale offerta non potrà essere inferiore al ventesimo.

Scaduto quel tempo, con un nuovo avviso, sarà indicato il fatto aumento e l'ora ed il giorno dell'asta definitiva, che si aprirà sul prezzo come sopra aumentato.

Non succedendo aumento nei giorni stabiliti, il primo deliberamento sarà definitivo.

L'asta sarà fatta a candela vergine ed a norma delle leggi in vigore nel Regno.

Per la garanzia dell'asta niuno sarà ammesso a fare offerte se non previo deposito di L. 7000 in numerario ed osservate le condizioni specificate nel quaderno d'oneri.

Si avverte che a tutti coloro che avranno fatto offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente restituito il deposito, verrà invece trattenuto quello del deliberatario.

Le offerte saranno fatte in aumento del prezzo indicato ed ogni singola voce non potrà essere a L. 100.

Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte di due concorrenti almeno, in aumento del dato regolatore.

Nel momento dell'asta, qualora la gara dei concorrenti od altre ragioni di pubblico servizio lo richiedessero, potrà, chi la presiede, sospenderla e protrarne ad altro giorno la continuazione, diffidandone i presenti aspiranti.

Resteranno però obbligatorie le migliori offerte ottenute.

L'asta interrotta si riaprirà sulla maggiore di queste

L'Ufficio appaltante sarà vincolato verso il deliberatario dal giorno in cui gli sarà notificata la definitiva approvazione del contratto per parte dell'autorità competente.

Il quaderno d'oneri è ostensibile presso la guardia forestale addetta alla sorveglianza della foresta Fontana, e presso l'Ispettorato di Brescia (Corso Carlo Alberto, n. 38, 2° piano), dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 di ogni giorno non festivo.

Brescia, 23 aprile 1923.

L'ispettore capo
A. Borghetti.

Il segretario
dott. G. Salvi.

13123 — A credito.

(1ª pubblicazione).

MUNICIPIO DI MESSINA

120° Elenco dei deceduti nel terremoto del 28 dicembre 1908

21043. La Rosa Pasquale di Vincenzo e di La Rosa Antonia, nato a Messina, di anni 45, sacerdote.

21044. Sofia Mariano fu Rosario e fu Rizzo Rosa, nato a Messina, di anni 41, infermiere, marito di Lembo Fortunato.

21045. Previti Antonio fu Giuseppe e fu Pirrone Anna, nato a Massa San Giorgio, di anni 61, marito di Costanzo Caterina.

21046. Galletta Giuseppe fu Domenico e fu Galletta Tommasa, nato a Messina, di anni 30, agrumaio, celibe.

21047. Galletta Antonino fu Domenico e fu Galletta Tommasa, nato a Messina, di anni 33, agrumaio, celibe.

21048. Imbarrato Alfonso fu Vincenzo e fu Crimi Maria, nato a Leonforte, di anni 61, perito agrimensore, celibe.

21049. Nicolò Mariantonia fu Pasquale e fu Pelimeni Caterina, nata a Reggio, di anni 51, casalinga.

Messina, 17 aprile 1923.

L'ufficiale dello stato civile
Contarini.

Per il segretario
Micali.

13124 — Gratuito.

AVVISO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SONDRIO

La Ditta Achille Camozzi, di Sondrio ha presentato domanda in data 5 marzo 1923 per derivare dal torrente Cervio in comune di Cedrasco, la portata di mod. 3 per riattivare un opificio ad uso segheria di sua proprietà, trasformandolo in opificio per produzione di energia elettrica.

Sondrio, 17 aprile 1923.

L'ingegnere capo
L. Tortarolo.

13102 — A pagamento.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ALESSANDRIA

Avviso

La Società anonima ferriera di Chivasso, ha in data 7 aprile 1923, presentato domanda per derivazione di 21,16 moduli d'acqua dal torrente Valla, in comune di Spigno Monferrato, località Cascina Vecchia e con restituzione nello stesso Comune, località Molino Dotta, per produzione di forza motrice ed irrigazione.

Alessandria, 25 aprile 1923.

L'ingegnere capo
Gambini.

13114 — A pagamento.

AVVISO

Il guardasigilli
Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Vista la domanda con la quale Piricò Giuseppe e suo figl o Riccardo, nato il primo in Calatafimi il 2 dicembre 1855, l'altro in Palermo il 22 febbraio 1889, residenti in Palermo, chiedono di essere autorizzati a cambiare il cognome « Piricò » in quello di « Pericò », e l'altra figlia di Piricò Giuseppe a nome Marianna, nata in Palermo il 12 ottobre 1891, ivi pure residente, inscritta nei registri delle nascite col cognome « Pericò » chiede di essere autorizzata ad abbandonare il cognome « Piricò » ed a conservare ed usare legalmente il cognome « Pericò ».

Visto il rapporto del procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo nonchè i documenti che vi sono annessi;

Visti gli articoli 119 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello Stato civile n. 2602.

Decreta:

Piricò Giuseppe ed i suoi figli Riccardo e Marianna, nati e residenti come sopra sono autorizzati a fare eseguire la pubblicazione della domanda anzi detta giusta le prescrizioni dell'art. 121 del R. decreto sopracitato.

Roma, 5 marzo 1923.

Per il Ministro
Innocenti.

Per copia conforme.
Il dirett. capo della Divisione 4°
Zufaroli.

Si invita chiunque creda di avere interesse a poter fare opposizione alla domanda dal giorno della sua pubblicazione ai termini dell'art. 122 del decreto 15 novembre 1865, per l'ordinamento dello Stato civile.

Palermo, 18 aprile 1923.

Giuseppe Piricò.

13306 — A pagamento.

Febbrarino Eustachio d'ignoti, iscritto nei registri delle nascite del comune di Palagiano (Lecce) ad 11 febbraio 1876, residente in Taranto, con decreto del guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto emesso in Roma il 14 marzo corrente anno, è stato autorizzato a fare eseguire la pubblicazione della domanda da lui fatta, con la quale chiede il cambiamento del suo nome da Eustachio in quello di Cosimo ed il cambiamento del cognome da Febbrarino in quello di Solito per se e per i minorenni suoi figli Pietro, Maria-Michela e Maria-Giuseppa, nati in Taranto rispettivamente il 19 agosto 1906, 9 ottobre 1911 e 8 febbraio 1917.

La presente pubblicazione si esegue a' sensi dell'art. 121 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, affinchè chi eventualmente vi abbia interesse possa fare opposizione nei termini di legge.

Taranto, 18 aprile 1923.

13184 — A pagamento.

AVVISO

La Corte di appello di Palermo, sez. 1ª, in Camera di Consiglio, a due marzo 1923, ha omologato l'atto di adozione ricevuto da S. E. il primo presidente di questa Corte, con verbale del di 27 dicembre 1922, tra i coniugi Megna Francesco Paolo e Cesta Francesca, a favore della signorina Elena Venturini, di ignoti.

Palermo, 16 marzo 1923.

Il cancelliere
F. Seminara

13307 — A pagamento.

CORTE D'APPELLO
di Brescia

Con decreto 17 corr., n. 211 Cron. di questa Corte d'appello, venne fatto luogo all'adozione di Baruzzi Ferdinando fu Battista, di anni 19, da Treviso Bresciano, da parte di Cerqui Angela fu Domenico, d'anni 53, vedova Salvotelli, da Treviso Bresciano, di cui all'atto 13 gennaio 1923, eretto avanti il presidente.

Brescia, 20 aprile 1923.

Il cancelliere
G. Bettoni.

13318 — A credito - Art. 223 C.

ATTO DI ADOZIONE

Con decreto della 1ª sezione civile della Corte d'appello di Napoli, debitamente registrato, emesso in data 13 aprile 1923, è stato dichiarato farsi luogo alla adozione di Delcogliano Raffaele di ignoto e di Delcogliano Maria, nato a Benevento il 5 agosto 1881, da parte di Delcogliano Francesco Paolo, tutti ivi domiciliati.

Napoli, 18 aprile 1923.

avv. Achille Isernia.

13386 — A pagamento.

AVVISO

Con decreto in data 28 marzo 1923 del Ministro per la giustizia e gli affari del culto, Proietti Capinera Gino del fu Angelo Antonio, nato a Terni il 10 novembre 1901 e residente a Roma, è autorizzato ad eseguire la pubblicazione della domanda diretta ad ottenere di togliere il suo primo cognome « Proietti » per conservare ed usare solo quello di Capinera.

Chiunque creda avervi interesse in contrario potrà produrre le sue opposizioni con atto notificato al Ministro Guardasigilli entro quattro mesi dalla data della presente pubblicazione.

13130 — A pagamento.

Tumino Raffaele gerente — *Dario Peruzy*, direttore — Tipografia delle Mantellate